

CONTRATTO

**SERVIZIO DI CONDUZIONE E GESTIONE DI INTERVISTE PER LA REALIZZAZIONE
DELLA RILEVAZIONE CAMPIONARIA SULLE ISTITUZIONI NON PROFIT” NELL’AMBITO DEI CENSIMENTI
PERMANENTI DELLE UNITÀ ECONOMICHE CON TECNICA CAPI (ISTAT) - ED. 2**

Indice

<i>CONDIZIONI SPECIALI DEL CONTRATTO</i>	4
ARTICOLO 1 S - OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE, RESPONSABILE DEL PROGETTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE.....	5
ARTICOLO 2 S - DURATA	6
ARTICOLO 3 S - MODIFICHE CONTRATTUALI.....	7
ARTICOLO 4 S - OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA.....	7
ARTICOLO 5 S - PROPRIETÀ DEI PRODOTTI IN GENERE	9
ARTICOLO 6 S - DIMENSIONE MASSIMA DELLE PRESTAZIONI.....	10
ARTICOLO 7 S - GARANZIE	10
ARTICOLO 8 S - SUBAPPALTO	10
ARTICOLO 9 S - ATTIVITÀ PREPARATORIE ALL'AVVIO DELLE INDAGINI.....	10
ARTICOLO 10 S - PRODUTTIVITÀ DELLE RISORSE IMPIEGATE.....	10
ARTICOLO 11 S - CONDUZIONE E GESTIONE DELLE INTERVISTE	11
ARTICOLO 12 S - OBBLIGO DI REPORTISTICA DELL'IMPRESA	12
ARTICOLO 13 S - SERVIZI CONNESSI E STRUMENTALI	12
ARTICOLO 14 S - SERVIZI LOGISTICI E ORGANIZZATIVI PER LA FORMAZIONE DELLE RISORSE.....	12
ARTICOLO 15 S - MONITORAGGIO DELLA COMMITTENTE.....	13
ARTICOLO 16 S - VERIFICHE DI CONFORMITÀ	13
ARTICOLO 17 S - PENALI E RILIEVI	14
ARTICOLO 18 S - CORRISPETTIVI.....	17
ARTICOLO 18 BIS S - REVISIONE PREZZI.....	19
ARTICOLO 19 S - FATTURAZIONE E PAGAMENTO	20
ARTICOLO 20 S - CONDIZIONI PARTICOLARI DI RISOLUZIONE.....	22
ARTICOLO 21 S - OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	22
ARTICOLO 22 S - CLAUSOLE SOCIALI	23
ARTICOLO 23 S - NOMINA RESPONSABILE TRATTAMENTO DATI PERSONALI.....	24
ARTICOLO 24 S - COMMISSIONE A CARICO DEL FORNITORE AI SENSI DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 23 NOVEMBRE 2012.....	27
ARTICOLO 25 S - FORZA MAGGIORE.....	28
 <i>CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO</i>	 30
ARTICOLO 1 G - VALORE DELLE PREMESSE E NORME REGOLATRICI.....	30
ARTICOLO 2 G - MODALITÀ ED ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI.....	30
ARTICOLO 3 G - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO – INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE E RETRIBUTIVE	31
ARTICOLO 4 G - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA	32
ARTICOLO 5 G - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE	32
ARTICOLO 6 G - UTILIZZO DELLE APPARECCHIATURE E DEI PRODOTTI SOFTWARE	33
ARTICOLO 7 G - PROPRIETÀ DEI PRODOTTI, OVE APPLICABILE	33
ARTICOLO 8 G - DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E, OVE APPLICABILE, POLIZZA ASSICURATIVA	33
ARTICOLO 9 G - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI.....	34
ARTICOLO 10 G - GARANZIA DEFINITIVA	34
ARTICOLO 11 G - RECESSO	35
ARTICOLO 12 G - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO	36
ARTICOLO 13 G - TRASPARENZA DEI PREZZI	36
ARTICOLO 14 G - SUBAPPALTO	37

ARTICOLO 15 G - FORO ESCLUSIVO	38
ARTICOLO 16 G - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	38
ARTICOLO 17 G - RISOLUZIONE	40
ARTICOLO 18 G - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 – CODICE ETICO - PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA.....	42
ARTICOLO 19 G - INCOMPATIBILITÀ	42

CONDIZIONI SPECIALI DEL CONTRATTO

TRA

L'Istituto Nazionale di Statistica con sede legale in Roma, via Cesare Balbo n. 16, ed ivi elettivamente domiciliato ai fini del presente atto, codice fiscale n. 80111810588, partita IVA n. 02124831005, in persona di Roberta Piagneri, in qualità di Direttore della Direzione Centrale amministrazione e patrimonio (DCAP), giusta poteri alla stessa conferiti dal Presidente con deliberazione n. DOP/455 del 27/02/2025 (nel seguito per brevità anche "**Committente**" o "**Istat**")

E

DOXA, Istituto per le ricerche statistiche e l'analisi dell'opinione pubblica S.P.A., sede legale in Milano, Via della Chiusa n. 2, capitale sociale Euro 500.000,00 €= cinquecentomila,00, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 339832, P. IVA 00935420158, domiciliata ai fini del presente atto in Milano, Via della Chiusa n. 2, in persona dell'Amministratore Delegato e Legale Rappresentante dott.ssa Scarpino Vilma Anna, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante G&R - società a responsabilità limitata con sede legale in Roma, Salita San Nicola da Tolentino n. 1/B, capitale sociale Euro 125.000,00 €= centoventicinquemila,00, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 1335981, P. IVA 11905021009, domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Salita San Nicola da Tolentino n. 1/B, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in Milano dott. Capaccioni Fabio repertorio n. 98.243 e 98.320 (atto modificativo del Raggruppamento temporaneo di imprese);
(nel seguito per brevità congiuntamente anche "**Impresa** o "**Fornitore**")

PREMESSO CHE

- a) la Consip S.p.A. – in forza della Convenzione stipulata in data 24 gennaio 2024 con ISTAT in attuazione di quanto previsto dall'art. 29 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e agendo in qualità di Centrale di committenza – ha pubblicato una gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 71 D.lgs. n. 36/2023 per l'individuazione dell'Impresa ai fini dell'affidamento del servizio di conduzione e gestione di interviste CAPI per la realizzazione dell'indagine avente ad oggetto il censimento delle istituzioni non profit e dei servizi connessi e strumentali per ISTAT;
- b) in forza di tutto quanto precede, Consip ha provveduto allo svolgimento di tutte le attività connesse all'espletamento delle procedure di acquisizione fino all'aggiudicazione definitiva delle stesse;
- c) l'Impresa è risultata aggiudicataria della procedura a tal fine indetta dalla Consip nell'interesse della Committente per la prestazione delle attività indicate nell'art. 1 S;
- d) l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto ed in particolare la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117 del Codice, rilasciata da Allianz S.p.A. – Agenzia Milano Connex 10016 mediante polizza fideiussoria, avente numero 506511338, del valore di euro 114.585,00 e relativa appendice di Dichiarazione n. 114076033; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale; l'Impresa pertanto potrà procedere alla stipula del presente Contratto;
- e) successivamente alla stipula da parte della Committente, l'Impresa procederà alla sottoscrizione del Contratto; la Committente provvederà alla gestione tecnica e amministrativa;
- f) il codice identificativo di gara, CIG, è il seguente: B234C15136;
- g) il Contratto si compone di due parti "Condizioni generali del Contratto" e "Condizioni speciali del Contratto". Le Condizioni generali si applicano nell'ambito di tutti gli accordi tra la Committente e le Imprese e gli articoli che ne fanno parte recano, accanto al numero dell'articolo, la lettera "G". Le Condizioni speciali si applicano

in funzione della disciplina propria rispetto all'oggetto contrattuale e i relativi articoli sono contraddistinti dalla lettera "S";

- h) in caso di discordanza tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali del Contratto, prevarranno le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto;
- i) l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati (Allegato "I" – Dichiarazione d'offerta economica; Allegato "II" - Offerta Tecnica; Allegato "III" - Capitolato tecnico; Allegato "IV" – Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara; Allegato "V" - Patto di integrità; Allegato "VI" - Flusso Dati per la commissione a carico del Fornitore, nonché la dichiarazione del legale rappresentante del Fornitore posta in calce al presente atto) definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;
- j) il Fornitore espressamente prende atto ed accetta che tutti i termini previsti dal presente Contratto sono da intendersi "solari" ove non diversamente stabilito;
- k) per la **Committente** si intende ISTAT; ogni volta che nelle Condizioni generali viene eseguito un riferimento a "Committente e/o Amministrazioni", l'espressione deve intendersi riferita alla Committente;

TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E DOMICILIATE SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 S - OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE, RESPONSABILE DEL PROGETTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

1. La Committente, nell'interesse proprio, affida all'Impresa, che accetta, la prestazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute negli Allegati al presente Contratto e in base alle condizioni e termini previsti nel Contratto stesso.
 - a) Servizio di conduzione e gestione di un numero di circa 14.000 interviste mediante tecnica CAPI;
 - b) Prestazione dei relativi servizi connessi e strumentali, la messa a disposizione dal Fornitore delle dotazioni tecniche hardware e software richieste di cui al paragrafo 6 del Capitolato Tecnico e dei locali per lo svolgimento delle attività di cui al paragrafo 7 del Capitolato Tecnico, come di seguito descritto. In particolare, i servizi connessi e strumentali, come meglio specificato nel Capitolato Tecnico, comprendono:
 - servizi di supervisione e monitoraggio del Fornitore sulle attività del servizio (cfr. par. 1.2.1);
 - Numero Verde per la prenotazione delle interviste (cfr. par. 1.2.2);
 - produzione e fornitura di reportistica degli indicatori e di file microdati relativi alle attività del Numero Verde (cfr. par. 1.2.3);
 - Servizi logistici e organizzativi per la Formazione delle risorse (cfr. par. 1.2.4).
2. Si precisa che in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali, le stesse sono meglio specificate e disciplinate nel Capitolato Tecnico nei paragrafi richiamati nel comma che precede, nonché nelle relative appendici.
3. L'Impresa prende atto che l'esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto comporterà la puntuale e completa attuazione delle soluzioni/strumenti/migliorie ivi comprese metodologie, utilizzo risorse e *best practices* indicati nell'Offerta Tecnica e degli eventuali servizi connessi, nei tempi e nei modi indicati nella stessa, se migliorativi dei tempi e dei modi indicati nella documentazione di gara. Tali migliorie/soluzioni/sistemi, realizzati senza alcun onere aggiuntivo per la Committente, al termine delle attività contrattuali rimarranno di esclusiva proprietà della Committente stessa. Ne consegue che l'Impresa si impegna, senza alcun onere aggiuntivo per la Committente, a mantenerne, per tutta la durata delle attività contrattuali, l'efficienza e l'efficacia rappresentate nell'Offerta Tecnica, anche in funzione di eventuali adeguamenti che si rendessero necessari per mantenere tali migliorie/soluzioni/sistemi allineati

agli *standard* tecnologici del mercato; tali attività non comporteranno alcun onere aggiuntivo, essendo tale attività compresa nel corrispettivo contrattuale complessivo. Inoltre, l'Impresa si impegna a trasferire gratuitamente alla Committente, o a terzi da essa designati, il *know how* necessario alla presa in carico e/o all'acquisizione di tali migliorie/soluzioni/sistemi. Si precisa che eventuali ritardi nella messa in opera degli stessi, non derivanti da accordi o da richieste della Committente, saranno soggetti all'applicazione delle penali di cui all'art. 17 S "Penali e rilievi".

4. Le attività relative ai predetti servizi saranno organizzate in affidamenti/obiettivi o in prodotti come previsto nel Capitolato Tecnico; le prestazioni dovranno essere eseguite secondo le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica, ove migliorativa.
5. L'Impresa prende atto ed accetta che la Committente non garantisce l'attivazione dei predetti servizi, ovvero si riserva di attivare i predetti servizi in misura ampiamente inferiore a quanto indicato nel Capitolato Tecnico ovvero si riserva di affidare totalmente o parzialmente a fornitori terzi i predetti servizi. Tali servizi potranno essere acquistati, ove necessario, fino alla concorrenza del corrispettivo massimo complessivo di cui all'articolo 18 S comma 1 e verranno erogati, di volta in volta, solo previa richiesta della Committente, nei limiti di quanto di volta in volta richiesto. All'Impresa verrà, comunque, garantito l'acquisto dei predetti servizi per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale, salvo che nei casi di cui all'articolo 17 G e 11 G.
6. I servizi oggetto del presente Contratto dovranno essere erogati presso i luoghi indicati nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica.
7. Sono designati quale Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del Codice il dott. Alessandro Faramondi e Direttore dell'Esecuzione ai sensi dell'art. 114 del Codice la dott.ssa Gabriella Fazzi.
8. L'Impresa si impegna a comunicare il nominativo del Responsabile della Fornitura, il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Contratto, entro 5 giorni dalla stipula.

ARTICOLO 2 S - DURATA

1. Il presente Contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine allo spirare di 6 mesi decorrenti dalla "Data di avvio delle attività" come riportata nel "Verbale di Avvio delle Attività" redatto in contraddittorio con l'Impresa, il quale stabilisce l'avvio dell'esecuzione delle attività, che avverrà entro 15 (quindici) giorni dalla stipula.
2. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, la Committente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 121 del Codice.
3. Nel corso del periodo preparatorio, secondo le modalità e le tempistiche dettate nel Capitolato Tecnico, l'Impresa dovrà svolgere tutte le attività propedeutiche finalizzate al regolare svolgimento dell'Indagine. Tali attività si intendono remunerate nell'ambito dei corrispettivi contrattualmente previsti e non determineranno alcun onere aggiuntivo per la Committente.
4. L'Impresa garantisce la copertura di tutti i servizi offerti per l'esecuzione dell'appalto sino alla chiusura delle attività secondo quanto previsto nel Capitolato Tecnico. L'ISTAT si riserva la facoltà di apportare, in corso di esecuzione, variazioni al calendario delle attività dandone pronta comunicazione all'Impresa e senza oneri aggiuntivi.
5. L'Impresa prende atto e accetta che tutte le interviste devono essere effettuate, in maniera continuativa, nell'arco dei mesi previsti per la realizzazione della rilevazione relativa all'Indagine sulle Istituzioni Non Profit, secondo la calendarizzazione stabilita dall'ISTAT e rispettando improrogabilmente le scadenze prescritte per la fornitura dei dati.
6. L'impresa si impegna, altresì, ora per allora, a fornire, ove espressamente richiesto, nell'ultimo mese di efficacia del presente Contratto ovvero nel caso di cessazione anticipata del rapporto contrattuale, il personale necessario al trasferimento del know-how e delle competenze a personale della Committente o a terzi da questa designati. Le modalità di esecuzione di tali attività di affiancamento verranno

congiuntamente concordate. Al periodo di affiancamento saranno applicati i corrispettivi contrattuali previsti.

7. La Committente, ai sensi dell'art. 120, comma 10, del Codice, si riserva di prorogare il Contratto, limitatamente ai seguenti servizi: attività delle figure professionali diverse dagli intervistatori – ad esclusione della formazione - e servizi relativi al Numero Verde, per una durata massima pari a 2 mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel Contratto. L'importo stimato di tale opzione è pari a € 21.920,23, al netto di Iva. L'esercizio di tale facoltà è comunicato al Fornitore almeno 15 giorni prima della scadenza del Contratto.
8. In casi eccezionali, la Committente potrà in corso di esecuzione prorogare il Contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art. 120 comma 11 del Codice. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel Contratto stesso.

ARTICOLO 3 S - MODIFICHE CONTRATTUALI

1. Le modifiche al Contratto verranno disposte, ricorrendone i presupposti, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 120 del Codice oltre che nel rispetto degli obblighi di pubblicazione e comunicazione applicabili.
2. La Committente oltre alle opzioni di cui all'art. 2 del presente Contratto, può:
 - a) nei limiti di quanto previsto all'art. 120, comma 2, del Codice, chiedere al Fornitore prestazioni supplementari che si rendano necessarie, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 120, comma 1, lettera b), del Codice.
 - b) nei limiti di quanto previsto dall'art. 120, comma 2, del Codice apportare modifiche al Contratto ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 120, comma 1, lettera c) del Codice;
 - c) apportare la modifica di cui all'art. 120, comma 1, lettera d) del Codice;
 - d) apportare modifiche al Contratto nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 120, comma 3 del Codice.Nei casi di cui alle precedenti lettere b), c) e d), la Committente effettuerà le pubblicazioni e/o le comunicazioni ad ANAC ai sensi dell'art. 120, commi 14 e 15 del Codice.

La Committente, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del Contratto, può, ai sensi dell'art. 120, comma 9 del Codice, imporre al Fornitore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso il Fornitore non può fare valere il diritto alla risoluzione del Contratto.
3. Qualora dovessero sopraggiungere circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato, tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del Contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, avrà diritto alla rinegoziazione delle condizioni contrattuali secondo buona fede, nei limiti e alle condizioni previste dagli artt. 9 e 120, comma 8 del Codice.

ARTICOLO 4 S - OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi, nonché lo sgombero dei materiali residui e l'ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.
2. L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente Contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli

eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Committente.

3. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
4. L'Impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del Contratto.
5. L'Impresa si obbliga a consentire alla Committente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
6. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, della Legge n. 4 del 9 gennaio 2004, il fornitore nell'attività di realizzazione e/o modifica dei Siti Web (ovvero, Applicazioni Internet rese disponibili su reti Intranet o su supporti, come CD-ROM e DVD, utilizzabili anche in caso di personal computer non collegato alla rete), oggetto del presente Contratto, dovrà rispettare i requisiti di accessibilità stabiliti dal Decreto del Ministero per l'Innovazione e le Tecnologie 8 luglio 2005 - Allegato A, nonché dalle Linee Guida per l'Accessibilità e l'Usabilità dei Siti Web. Il Fornitore si impegna altresì a fare sì che le attività di realizzazione e/o modifica dei siti web siano coerenti con le indicazioni formulate nella Circolare della Agenzia per l'Italia Digitale n. 61/2013 del 29 marzo 2013 avente ad oggetto le disposizioni del Decreto Legge 18/10/2012 n. 179 convertito con modificazioni dalla L. 17/12/2012, n. 221; si impegna altresì a rispettare quanto previsto dagli artt. 53 e 54 del D.lgs. n.82/2005 relativamente alle caratteristiche e ai dati pubblici da esporre necessariamente e a quanto previsto dalle Linee Guida per i siti web delle PA emanate in riferimento all'art. 4 della Direttiva n. 8/2009 del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione. Si precisa che, laddove non vengano rispettati i requisiti suddetti secondo la normativa in materia di accessibilità, la Committente avrà facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.
7. L'Impresa si impegna altresì a rispettare tutti i criteri ambientali minimi come indicati negli allegati al presente Contratto.
8. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
9. L'impresa è tenuta a comunicare alla Committente ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire alla Committente entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

Il Fornitore ha l'obbligo di assicurare:

- all'occupazione giovanile, una quota pari ad almeno il 5 per cento;
- all'occupazione femminile, una quota pari ad almeno il 5 per cento;
- all'occupazione di persone svantaggiate o molto svantaggiate come definite dall'art. 4 della Legge 381/1991 e dal Decreto Ministero del Lavoro del 17 ottobre 2017, una quota pari ad almeno il 5 per cento;

delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del Contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali. A tal fine, il Fornitore, pena l'applicazione della penale di cui oltre, è tenuto, 15 giorni prima della scadenza del Contratto, ad inviare a Consip una dichiarazione, con l'eventuale documentazione a supporto, contenente le informazioni relative alle eventuali assunzioni effettuate durante il periodo di vigenza del Contratto con indicazione del numero di persone assunte e relativa indicazione di età, genere e persone svantaggiate o molto svantaggiate o le eventuali motivazioni che non hanno reso possibile l'adempimento dei suddetti impegni così come assunti.

10. L'Impresa si impegna espressamente a:

- a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture, apparecchiature, attrezzature nonché le figure professionali necessarie per l'esecuzione del presente Contratto, nel rispetto di quanto indicato nell'Offerta Tecnica, nel Capitolato Tecnico e negli atti di gara richiamati in premessa;
- b) assicurare la serietà, affidabilità e professionalità di tutte le figure professionali impiegate e, specialmente, degli intervistatori incaricati delle attività di rilevazione al fine di garantire la qualità del servizio richiesto, nelle tempistiche prescritte dal calendario fornito da ISTAT;
- c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi – comprensivi della relativa documentazione – atti a garantire gli elevati e prescrittivi livelli di servizio richiesti anche ai fini del monitoraggio effettuato dall'ISTAT in ordine alla conformità del servizio reso rispetto alle norme contrattualmente previste;
- d) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale, nonché le indicazioni di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'ISTAT;
- e) comunicare tempestivamente all'ISTAT ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione contrattuale e le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi delle nuove figure professionali.

ARTICOLO 5 S - PROPRIETÀ DEI PRODOTTI IN GENERE

1. La Committente acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dall'Impresa in esecuzione del presente Contratto (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi dei prodotti *software* e dei Sistemi sviluppati, degli elaborati, delle procedure software e più in generale di creazioni intellettuali ed opere dell'ingegno), dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall'Impresa o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente Contratto.
2. La Committente potrà, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell'ingegno.
3. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dalla Committente in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile. L'Impresa si obbliga espressamente a fornire alla Committente tutta la documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore della Committente in eventuali registri od elenchi pubblici.
4. La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente Contratto è di esclusiva proprietà della Committente che ne potrà disporre liberamente.
5. Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Impresa nell'esecuzione del presente Contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte della Committente.
6. Restano esclusi dalla titolarità della Committente tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d'autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti di mercato, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne fare opere derivate.
7. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente avrà facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto ai sensi dell'articolo 17 G "Risoluzione" del presente Contratto e dell'art. 1456 del Codice Civile.
8. Le parti convengono che l'indirizzario e gli elenchi telefonici, i questionari, tutti i dati raccolti e ogni altro eventuale materiale prodotto/elaborato nel corso dell'Indagine rimarrà di esclusiva proprietà dell'ISTAT, cui spetteranno i conseguenti diritti di divulgazione e utilizzazione.
9. Il Fornitore si impegna, durante tutto il periodo delle attività oggetto del presente Contratto, a non effettuare, nel corso delle stesse interviste, rilevazione di dati per conto di altri committenti e, più in generale a non perseguire, nell'ambito delle interviste, finalità diverse da quelle specificatamente descritte dal questionario e dalle istruzioni fornite da ISTAT.

10. È fatto altresì divieto al Fornitore di riprodurre su qualsiasi tipo di supporto i dati statistici relativi alla presente Indagine.

ARTICOLO 6 S - DIMENSIONE MASSIMA DELLE PRESTAZIONI

1. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi di cui al precedente articolo 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Progetto e Direttore dell'Esecuzione" la dimensione massima delle prestazioni contrattuali è quella riportata nel Capitolato Tecnico.
2. L'Impresa prende atto che il numero di interviste, così come la loro articolazione come sopra richiamata, potrebbe subire modifiche in corso di esecuzione, comunque entro i limiti del corrispettivo massimo complessivo del Contratto di cui al successivo articolo 18 S "Corrispettivi" comma 1.

ARTICOLO 7 S - GARANZIE

1. L'Impresa garantisce che i programmi utilizzati per l'esecuzione dell'attività sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
2. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo la Committente restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici.
3. Per ogni obiettivo positivamente rilasciato, l'Impresa è tenuta per tutta la durata del presente Contratto a garantire, su chiamata della Committente o di terzi da essa indicati, l'eliminazione dei difetti del software realizzato o modificato in esecuzione del Contratto stesso e/o le conseguenze sulla base dati e sulle interfacce utente, nonché l'eventuale conseguente allineamento della documentazione, senza alcun onere aggiuntivo per la Committente, nei tempi e nei modi indicati nel Capitolato Tecnico e sue appendici.
4. L'Impresa prende atto che, al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia di quanto realizzato in ottemperanza delle obbligazioni di cui all'art. 1 S, comma 3, "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Progetto e Direttore dell'esecuzione", dovrà provvedere anche alla rimozione di errori, nonché all'adeguamento ed evoluzione delle soluzioni stesse.

ARTICOLO 8 S - SUBAPPALTO

1. Considerato che all'atto dell'Offerta il Fornitore non ha inteso fare ricorso al subappalto, il Fornitore medesimo non potrà subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.

ARTICOLO 9 S - ATTIVITÀ PREPARATORIE ALL'AVVIO DELLE INDAGINI

1. Prima dell'avvio dell'indagine, l'Impresa è obbligata a svolgere tutte le attività propedeutiche al regolare svolgimento delle rilevazioni, nel rispetto delle modalità e tempistiche previste dal Capitolato Tecnico e relativi allegati o, se del caso, espressamente concordate con ISTAT.
2. L'Impresa è altresì tenuta all'esecuzione delle attività inerenti i servizi logistici e organizzativi per la formazione delle figure professionali, propedeutiche all'avvio della rilevazione, come meglio disciplinate al successivo art. 14 S, nonché ad attivare e rendere operativo secondo quanto previsto dal Capitolato Tecnico il Numero Verde per la prenotazione delle interviste.

ARTICOLO 10 S - PRODUTTIVITÀ DELLE RISORSE IMPIEGATE

1. Tutte le figure professionali che svolgeranno le attività oggetto del presente Contratto dovranno rispondere alle caratteristiche descritte nel Capitolato Tecnico ovvero a quelle migliorative eventualmente offerte e presteranno la loro attività conformemente al ruolo richiesto nel Capitolato Tecnico.
2. L'Impresa, contestualmente alla redazione del "Verbale di Avvio delle Attività" di cui all'articolo 2 S del presente Contratto, si impegna a consegnare alla Committente, i *curricula* (eventualmente forniti anche in forma di schede tecniche) e l'elenco completo dei nominativi delle risorse professionali impiegate nell'esecuzione del Contratto, fatta eccezione per l'elenco degli intervistatori e degli operatori del Numero Verde con i relativi *curricula*, che saranno forniti due settimane prima dell'inizio della formazione. I *curricula* suddetti dovranno essere accompagnati da autocertificazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 ovvero da

attestazione/certificazione dell'Ente/Impresa beneficiario/a dell'attività prestata dal soggetto, recanti la chiara indicazione dell'esperienza maturata nella funzione dalla risorsa professionale, anche in coerenza con quanto eventualmente offerto in sede migliorativa. Qualora tali dichiarazioni / attestazioni / certificazioni non fossero prodotte unitamente ai *curricula*, ISTAT si riserva di chiederne la produzione in un momento successivo e di verificare, in ogni caso, la correttezza e veridicità delle informazioni rese.

3. Fermo restando l'obbligo di assicurare la prosecuzione e la continuità delle prestazioni contrattuali, anche garantendo il costante monitoraggio interno sulle attività delle figure professionali con particolare riferimento agli intervistatori così come prescritto nel Capitolato Tecnico, l'Impresa, nel caso in cui debba provvedere alla sostituzione di una risorsa coinvolta nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, dovrà comunicare la motivazione alla Committente e consegnare a quest'ultima, con un preavviso di 10 (dieci) giorni lavorativi, il nominativo e il *curriculum* della nuova figura professionale.
4. L'Impresa riconosce, altresì, alla Committente la facoltà di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente Contratto. In tal caso, l'Impresa dovrà proporre una nuova figura professionale entro il termine di 3 (tre) giorni lavorativi dalla richiesta o nel diverso termine eventualmente indicato dalla Committente, pena l'applicazione delle penali. L'esercizio da parte della Committente di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa.
5. Qualora, nell'ambito delle attività di supervisione e monitoraggio sulle attività del servizio effettuate dal Fornitore ai sensi dell'art. 1.2.1 del Capitolato Tecnico (relative al ricontatto delle Istituzioni, sia mediante controlli telefonici che presso la sede, per verificare il regolare svolgimento delle interviste) dovesse risultare la mancata effettuazione dell'intervista, dichiarata invece come eseguita, il Fornitore del Servizio dovrà comunicare tale esito all'ISTAT entro 2 (due) giorni lavorativi pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 17 S e dovrà procedere alla sostituzione dell'intervistatore.
6. Nell'ipotesi di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5 del presente articolo, la Committente si riserva la facoltà di valutare l'idoneità della nuova figura professionale proposta entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento del relativo *curriculum*.
7. In caso di valutazione positiva, comunicata per iscritto da parte di ISTAT, del *curriculum* presentato o di decorrenza del termine di cui al precedente comma 6, l'Impresa si obbliga a provvedere alla sostituzione della figura professionale entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla comunicazione di assenso o dalla decorrenza del predetto termine o nel diverso termine indicato da ISTAT, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 17 S.
8. Viceversa, ove ISTAT ritenga la figura professionale proposta non idonea allo svolgimento dell'attività contrattuale, la medesima ne darà comunicazione all'Impresa, la quale si impegna a procedere ad una nuova proposta entro il termine di 3 (tre) giorni lavorativi dalla predetta comunicazione.
9. Si precisa che le nuove figure professionali devono avere attestati ed esperienze, in tipologia e durata, non inferiori alla risorsa da sostituire.
10. L'Impresa prende atto che la Committente, al fine di ottenere la massima qualità professionale del servizio reso, si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell'esecuzione del presente Contratto, la corrispondenza della qualità del servizio e delle figure professionali effettivamente impiegate rispetto a quanto indicato negli Allegati al Contratto.
11. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

ARTICOLO 11 S - CONDUZIONE E GESTIONE DELLE INTERVISTE

1. Nello svolgimento delle Indagini (ivi incluse le eventuali interviste video da remoto - VMI) oggetto del presente Contratto, l'Impresa è obbligata a svolgere tutte le attività previste secondo la specifica metodologia disciplinata per ciascuna Indagine dal Capitolato Tecnico e nel rigoroso rispetto della calendarizzazione richiesta da ISTAT.

2. Le indicazioni metodologiche e le tempistiche previste devono essere, altresì, rigorosamente osservate da tutto il personale impiegato dall'Impresa e, in particolare, dagli intervistatori impegnati nell'attività di rilevazione sul territorio.
3. L'Impresa prende atto che tutte le interviste devono essere effettuate, in maniera continuativa durante il periodo previsto per l'attività di rilevazione e sulla base dei campioni definiti, impegnando i giorni e gli orari stabiliti nel Capitolato Tecnico e rispettando improrogabilmente le scadenze fissate per la trasmissione dei dati all'ISTAT.
4. Nel rispetto del calendario dell'Indagine, l'Impresa provvede alla distribuzione del carico di lavoro tra gli intervistatori e all'assegnazione delle interviste, le quali devono svolgersi secondo le regole stabilite nel Capitolato Tecnico e nel rispetto di quelle ulteriori segnalate da ISTAT in corso di esecuzione. In particolare, in base a quanto stabilito nel Capitolato Tecnico, le interviste saranno effettuate presso la sede dell'Istituzione non profit; in casi del tutto eccezionali (quali ad esempio: impossibilità di raggiungimento della sede dell'Istituzione, indisponibilità del rispondente), in accordo con il Fornitore e fissando un appuntamento con i rispondenti, l'intervista potrà essere somministrata, sempre dalla stessa rete CAPI, in una sede diversa indicata dall'Istat. Inoltre, sempre nei suddetti casi eccezionali, nei limiti di quanto previsto nel Capitolato Tecnico, l'intervista potrà essere somministrata dalla stessa rete di intervistatori con tecnica VMI o somministrata al telefono.
5. L'Impresa assicura e garantisce, anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al successivo articolo 12 S, la costante supervisione e il monitoraggio interno sull'attività degli intervistatori al fine di prevenire situazioni di criticità che possano influire sull'andamento delle rilevazioni.

ARTICOLO 12 S - OBBLIGO DI REPORTISTICA DELL'IMPRESA

1. L'Impresa, in conformità alle prescrizioni del Capitolato Tecnico, è tenuta ad effettuare, con carattere di continuità, il monitoraggio delle attività mediante la produzione di apposita reportistica, al fine di assicurare la qualità del servizio e sanare le criticità riscontrate in corso di svolgimento.
2. L'impresa dovrà inoltrare alla Committente, secondo le cadenze disciplinate in sede di Capitolato Tecnico o in sede di Offerta Tecnica laddove previsto, tutta la reportistica richiesta in ordine all'andamento delle rilevazioni e all'operato degli intervistatori, pena l'elevazione di rilievi o l'applicazione delle penali ove previsto.

ARTICOLO 13 S - SERVIZI CONNESSI E STRUMENTALI

1. L'impresa si obbliga ad eseguire la prestazione dei servizi connessi e strumentali, la messa a disposizione delle dotazioni tecniche hardware e software richieste e dei locali per lo svolgimento delle attività, secondo quanto descritto al par. 1 del Capitolato Tecnico, riconoscendo che gli stessi risultano integralmente remunerati dal corrispettivo di cui all'art. 18 S, comma 1, punto II.

ARTICOLO 14 S - SERVIZI LOGISTICI E ORGANIZZATIVI PER LA FORMAZIONE DELLE RISORSE

1. Tutte le attività di formazione – in presenza e da remoto – sono svolte dal personale dell'ISTAT e dal personale dell'Impresa secondo le modalità e le cadenze temporali previste dal Capitolato Tecnico e devono essere organizzate a cura e spese dell'Impresa.
2. L'Impresa si obbliga a provvedere, a proprie spese e secondo il numero previsto di partecipanti, alla disponibilità dei locali per la formazione in base alla capienza necessaria e delle postazioni attrezzate richieste dalla tipologia di sessione formativa (teorica e/o pratica). La predisposizione del materiale didattico e dei suoi successivi aggiornamenti per la formazione è a cura dell'ISTAT.
3. L'onere dell'organizzazione e i costi dei locali per la formazione - fatta eccezione per la formazione per integrazione o turn-over degli intervistatori per le quali i locali sono messi a disposizione da ISTAT, nonché gli eventuali costi di viaggio, vitto e alloggio di tutto il personale del Fornitore coinvolto nella formazione, saranno a carico dell'Impresa e non comportano oneri economici per ISTAT.

4. Tutti i locali messi a disposizione dal Fornitore per lo svolgimento delle attività del presente Contratto dovranno essere ubicati all'interno del territorio nazionale e, ove espressamente previsto nel Capitolato Tecnico, nel territorio del Comune di Roma, in modo da garantire l'ottimizzazione dell'impiego delle risorse del personale ISTAT addetto alle attività di monitoraggio, supervisione e controllo, nonché assicurare l'efficienza e la standardizzazione delle attività di rilevazione. I locali dovranno essere in regola con le disposizioni del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro D.lgs. 81/2008 e s.m.i..
5. Prima dell'avvio delle attività di formazione, ISTAT provvederà alla consegna di tutti i tablet al Fornitore, provvisti di SIM per la connessione dati/WiFi, destinati agli intervistatori e se del caso ad eventuali ulteriori figure del Fornitore, per esercitarsi sulle funzionalità del sistema di gestione dell'indagine e sul questionario, nonché per utilizzare strumenti di e-learning. Il Fornitore a sua volta provvederà alla consegna degli stessi agli intervistatori, dando riscontro ad ISTAT circa l'assegnazione di ogni tablet a ciascun intervistatore.
6. ISTAT metterà a disposizione la piattaforma per la formazione on line che consente l'autenticazione degli intervistatori.
7. Il software per la formazione a distanza sarà fornito da ISTAT che provvederà, inoltre, alla relativa configurazione sui tablet consegnati agli intervistatori. La configurazione del software per la formazione a distanza per le altre figure professionali destinatarie della formazione (operatori del Numero Verde, Supervisor) è invece a cura del Fornitore.

ARTICOLO 15 S - MONITORAGGIO DELLA COMMITTENTE

1. L'Impresa prende atto che la Committente si riserva di procedere al monitoraggio delle attività contrattuali secondo i criteri e le modalità previste nel Capitolato tecnico.

ARTICOLO 16 S - VERIFICHE DI CONFORMITÀ

1. In corso di Contratto la Committente, tramite il Direttore dell'esecuzione, effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni volta a certificare che l'oggetto del Contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.
2. In caso di mancato rispetto delle tempistiche indicate nel Capitolato Tecnico da parte dell'Impresa, l'ISTAT provvederà all'applicazione delle penali previste.
3. Al fine di accertare la regolare esecuzione delle prestazioni, rispetto alle condizioni e termini stabiliti nel Contratto, l'ISTAT effettuerà:

- I. con riferimento alle attività di conduzione e gestione delle interviste, verifiche:
 - a) a partire dalla data di avvio della rilevazione ed entro 30 (trenta) giorni dalla chiusura delle attività relative al primo bimestre;
 - b) a partire dall'inizio del secondo bimestre ed entro 30 (trenta) giorni dalla chiusura delle attività relative al secondo bimestre;
 - c) a partire dall'inizio del periodo di eventuale proroga ed entro 30 (trenta) giorni dalla chiusura delle attività relative al periodo di eventuale proroga.

L'accettazione delle suddette attività avverrà sulla base delle interviste complete effettuate, individuate secondo i criteri descritti per la presente indagine nel Capitolato Tecnico, come risultante da apposito verbale di completamento delle relative attività dello specifico periodo di riferimento, che deve essere sottoscritto tra le parti e trasmesso tempestivamente al Responsabile del Procedimento.

- II. Con riferimento alla prestazione dei servizi connessi e strumentali, alla messa a disposizione delle dotazioni tecniche hardware e software richieste e ai locali per lo svolgimento delle attività, verifiche:
 - a) a partire dalla data di avvio del Contratto ed entro 30 (trenta) giorni del completamento delle attività preparatorie come risultante da apposito verbale di completamento delle relative attività;

- b) a partire dalla data di avvio della rilevazione ed entro 30 (trenta) giorni dalla chiusura delle attività del primo bimestre;
 - c) a partire dalla data di avvio del secondo trimestre ed entro 30 (trenta) giorni dalla chiusura delle attività del secondo bimestre;
 - d) a partire dalla data di avvio dell'eventuale periodo di proroga ed entro 30 (trenta) giorni dalla chiusura delle attività dell'eventuale periodo di proroga.
4. ISTAT si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica della corretta esecuzione contrattuale.
 5. La Verifica di conformità si intende positivamente superata solo se le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte e, pertanto, l'oggetto del Contratto – in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative – sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni del Contratto e dei suoi allegati.
 6. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità la data del verbale verrà considerata quale “Data di Accettazione del Servizio” con riferimento alle prestazioni di cui all’art. 1 S, relativamente alle attività verificate da parte della Committente.
 7. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie in ragione dei livelli di servizio richiesti, sarà emesso un rilievo o una penale in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati.
 8. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie che secondo la Committente, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle attività, la verifica verrà interrotta e riprenderà ex novo nei termini previsti dal Capitolato Tecnico o dal momento in cui la Committente riterrà venute meno le sopracitate anomalie. In caso di interruzione della verifica, per quanto attiene gli Indicatori di qualità, sarà emesso un rilievo o una penale in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati.
 9. L'Impresa dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per la Committente, all'eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati durante le operazioni di verifica.
 10. Nell'ipotesi in cui la verifica di conformità dia esito negativo, al punto da configurare grave inadempimento, la Committente, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto ai sensi dell'articolo 17 G “Risoluzione”, nonché dell’art. 1456 C.C..
 11. La Committente nel caso di particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale che non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
 12. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell'Impresa.
 13. In caso di esito positivo della verifica di conformità finale, la Committente rilascerà il “certificato di verifica di conformità” qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, nel rispetto di quanto previsto all’art. 116, D.lgs. n. 36/2023.
 14. Il soggetto incaricato, a seguito dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni si impegna a rilasciare il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle stesse.
 15. Conclusa positivamente ciascuna verifica di conformità e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla conclusione della stessa, la Committente rilascia il certificato di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.
 16. Su richiesta dell'Impresa, la Committente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'A.N.A.C.. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica di conformità positiva di tutte le prestazioni oggetto del Contratto di cui all’art. 1 S.

ARTICOLO 17 S - PENALI E RILIEVI

1. Mancato rispetto dello standard del tesserino di identificazione e dei biglietti.

Qualora, dalle verifiche effettuate dall'ISTAT sull'effettivo utilizzo dei tesserini di identificazione e dei biglietti concordati con l'Impresa, dovessero risultare discordanze tra gli standard condivisi e quanto

utilizzato dagli intervistatori, l'ISTAT applicherà una penale pari ad € 500,00 (cinquecento/00) per ogni evento.

2. **Mancato rispetto delle soglie relative al tasso di completezza delle interviste**

Qualora dalle verifiche effettuate dall'ISTAT, il tasso di completezza delle interviste risulti inferiore di oltre 5 punti percentuali rispetto all' 80% per ogni punto percentuale in diminuzione ISTAT applicherà una penale pari ad € 2.000,00 (duemila/00). Qualora la percentuale di completezza risulti inferiore al 50% l'ISTAT si riserva di procedere alla risoluzione del Contratto.

3. **Mancato rispetto delle soglie relative alla percentuale di avanzamento della Lista delle unità derivanti da mancato recapito dell'informativa**

Qualora dalle verifiche effettuate dall'ISTAT, la percentuale di avanzamento della lista delle unità derivanti da mancato recapito:

- alla fine del I bimestre, inferiore di oltre 10 punti percentuali rispetto al 50% per ogni punto percentuale in diminuzione l'ISTAT applicherà una penale pari ad € 1.000,00 (mille/00);
- alla fine del II bimestre, inferiore al 100% per ogni punto percentuale in diminuzione l'ISTAT applicherà una penale pari ad € 500,00 (cinquecento/00).

4. **Mancato rispetto delle soglie relative al tasso di completezza relativo alla Lista delle unità prenotate**

Qualora dalle verifiche effettuate dall'ISTAT, il tasso di completezza risulti inferiore di oltre 5 punti percentuali rispetto al 95%, per ogni punto percentuale in diminuzione ISTAT applicherà una penale pari ad € 500,00 (cinquecento/00).

5. **Mancato rispetto delle soglie relative alla percentuale di avanzamento della lista delle unità delle Istituzioni rilevanti**

Qualora dalle verifiche effettuate dall'ISTAT, la percentuale di avanzamento della lista delle unità rilevanti risulti:

- alla fine del I bimestre, inferiore di oltre 10 punti percentuali rispetto al 70% per ogni punto percentuale in diminuzione l'ISTAT applicherà una penale pari ad € 2.000,00 (duemila/00);
- alla fine del II bimestre, inferiore al 100% per ogni punto percentuale in diminuzione l'ISTAT applicherà una penale pari ad € 1.000,00 (mille/00).

6. **Mancato svolgimento delle interviste**

Nell'ipotesi in cui, dalle verifiche effettuate dall'ISTAT, dovesse risultare che anche un solo individuo non abbia rilasciato l'intervista dichiarata come effettuata, l'ISTAT applicherà una penale pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00) per ogni evento.

7. **Mancata effettuazione dei controlli telefonici e/o a domicilio**

Nell'ipotesi in cui, dalle verifiche effettuate dall'ISTAT oppure sulla base dei report forniti, dovesse risultare l'effettuazione dei controlli telefonici e/o presso la sede dell'istituzione a carico dell'Impresa in numero inferiore a quelli richiesti o migliorativi eventualmente offerti, l'ISTAT applicherà una penale pari ad € 1.000,00 (mille/00) per ogni evento.

8. **Mancato rispetto dei tempi massimi di attesa della risposta dell'operatore**

In caso di mancato rispetto dei tempi massimi di risposta dell'operatore - anche eventualmente migliorati - in base a quanto risultante dalla reportistica fornita, Istat applicherà una penale pari a € 500,00 (cinquecento/00) ad evento.

9. **Mancato rispetto delle tempistiche di aggiornamento o delle specifiche relative alla reportistica e dei file di microdati**

Ogni qual volta si riscontri, nell'arco della durata contrattuale, il mancato rispetto delle tempistiche di aggiornamento o delle specifiche della reportistica e dei file di microdati come previsto dal Capitolato tecnico, l'ISTAT applicherà una penale pari ad € 100,00 (cento/00) ad evento.

10. Utilizzo di personale che non abbia effettuato i cicli formativi previsti

Nell'ipotesi in cui, dalle verifiche effettuate dall'ISTAT, dovesse risultare l'utilizzo di intervistatori che non abbiano effettuato i cicli formativi previsti, l'ISTAT applicherà una penale pari ad € 1.000,00 (mille/00) per ciascun intervistatore.

11. Mancata autorizzazione nella sostituzione delle risorse

Nel caso in cui l'Impresa proceda alla sostituzione della figura professionale senza la necessaria preventiva valutazione e autorizzazione della Committente di cui all'art 10 S comma 10, quest'ultima applicherà una penale d'importo pari a € 1.000,00 (mille/00).

12. Mancato rispetto delle tempistiche nella sostituzione delle risorse

In caso di mancato rispetto delle tempistiche di sostituzione delle risorse di cui all'art. 10 S, commi 4, 7 e 8, ISTAT applicherà una penale pari ad euro 1.000,00 (mille/00).

13. Mancata comunicazione per iscritto della necessità di sostituzione motivata di una figura professionale

Qualora durante l'esecuzione del Contratto, si rendesse necessaria la sostituzione di una risorsa e l'Impresa non comunicasse all'ISTAT per iscritto con un preavviso di 10 giorni lavorativi, rispetto alla data prevista di sostituzione, la relativa motivazione ed il nuovo nominativo allegandone il profilo professionale, l'ISTAT applicherà una penale pari a euro 1.000,00 (mille/00) per ogni mancata comunicazione.

14. Eccesso di rilievi per irregolare svolgimento delle interviste risultante dalle attività di monitoraggio di ISTAT

Ogni qual volta si riscontri, nell'arco della durata contrattuale, nel corso delle verifiche effettuate dall'ISTAT, l'irregolare svolgimento di almeno una intervista, ISTAT effettuerà un rilievo. Qualora si riscontri il superamento di n. 3 rilievi, l'ISTAT applicherà una penale pari ad € 2.000,00 (duemila/00).

15. Eccesso di rilievi per mancata corrispondenza tra il numero di figure professionali impiegate e quelle offerte

Ogni qual volta si riscontri, nell'arco della durata contrattuale, la mancata corrispondenza tra il numero di figure professionali impiegate e quelle offerte nel corso delle verifiche effettuate, ISTAT effettuerà un rilievo. Qualora si riscontri il superamento di n. 3 rilievi, la Committente applicherà una penale pari ad € 2.000,00 (duemila/00). Resta inteso che, dal momento del rilievo da parte della Committente, il Fornitore dovrà provvedere entro 3 (tre) giorni lavorativi a reintegrare il numero di figure professionali, pena l'applicazione della penale di cui al comma 9.

16. Mancato rispetto delle tempistiche previste dal Capitolato Tecnico o dal Contratto

Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 25 comma 1, per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto a tutte le tempistiche richiamate nel Capitolato Tecnico oltre che nel presente Contratto, ad esclusione delle tempistiche oggetto anche di rilievi o ulteriori ipotesi di penali specificamente previste nel presente articolo, ISTAT applicherà una penale pari all'1‰ (un per mille) del corrispettivo contrattuale afferente la quota fissa di cui all'art. 18 S, comma 1 punto II. L'ISTAT si riserva inoltre di procedere alla risoluzione del Contratto o all'affidamento in danno qualora dovesse perdurare per oltre 15 giorni successivi alla segnalazione dell'ISTAT.

17. La Committente si riserva di applicare una penale pari € 1.000,00 (mille/00) per ogni inadempimento ricadente in uno dei seguenti casi:

- presenza di virus o altro codice dannoso nel software fornito dall'Impresa,
- immissione nella rete interna della Committente di un virus o altro codice dannoso derivante dall'utilizzo delle stazioni di lavoro messe a disposizione dall'Impresa, non dotate di software aggiornato relativamente all'antivirus e alle patch di sicurezza per i software di base ed applicativi presenti nelle predette stazioni.

18. In caso di ritardo che si protragga per oltre cinque giorni solari rispetto al termine di cui al seguente art. 24 S commi 3 e 4 o di difformità rispetto alle modalità di trasmissione degli elementi di rendicontazione inseriti nei report specifici fissate dalla Consip S.p.A. o di errata compilazione dei report specifici di cui

all'Allegato "VI" e ai commi 3 e 4 del medesimo articolo 24 S, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari a € 3.000,00 (tremila) fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

19. I rilievi saranno emessi dal Direttore dell'Esecuzione dell'ISTAT e sono formalizzati attraverso una nota di rilievo, ognuna delle quali potrà contenerne uno o più. La reiterazione e l'accumulo di rilievi dà luogo all'applicazione delle relative penali nelle ipotesi disciplinate ai commi che precedono.
20. Qualora l'Impresa ritenga di procedere alla richiesta di annullamento del rilievo dovrà sottoporre a ISTAT un documento con elementi oggettivi ed opportune argomentazioni.
21. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate a ISTAT o a Consip per le rispettive penali di competenza nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione. Nel caso di inadempienze di cui all'art. 3 G "Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro - Inadempienze contributive e retributive", resta salvo il diverso termine indicato.
22. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Committente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 Codice Civile, nonché la risoluzione del presente Contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
23. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere alla Committente l'ammontare di eventuali oneri che la stessa Committente dovesse subire – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.
24. La Committente, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della garanzia definitiva di cui all'articolo 10 G, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo.
25. In caso di mancato o parziale invio di quanto richiesto al precedente art. 4, comma 9, (ovvero la riserva di una quota all'occupazione giovanile, femminile e a persone svantaggiate in caso di nuove assunzioni per l'esecuzione del Contratto,) entro il termine ivi stabilito, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere una penale pari a € 1.000,00 (mille/00).
Ove dalla documentazione prodotta risulti che il Fornitore non abbia rispettato la quota di assunzione di cui al precedente art. 4, comma 9, né abbia dato adeguata motivazione dell'inadempimento, Consip si riserva di adottare i provvedimenti che riterrà più opportuni nonché di segnalare l'inadempimento alle Autorità competenti.
26. Il valore complessivo delle penali non può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale di cui al successivo articolo intitolato "Corrispettivi", comma 1. Qualora il valore complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga il 10% di tale corrispettivo, la Committente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente Contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.
27. Nel caso in cui l'applicazione delle penali da quantificare in percentuale sul corrispettivo massimo complessivo, sia successiva ad incrementi del corrispettivo massimo in corso di vigenza contrattuale, dovuti a modifiche di cui all'art. 120 del Codice, il valore di ciascuna penale sarà calcolato sul corrispettivo massimo complessivo così come incrementato.

ARTICOLO 18 S - CORRISPETTIVI

1. Il corrispettivo massimo complessivo, onnicomprensivo, calcolato sulle dimensioni di cui al precedente Articolo 6 S "Dimensioni massime delle prestazioni", è pari a € 1.012.953,64, così suddiviso:
 - I. Prezzo unitario della conduzione e gestione della singola intervista CAPI pari € 66,77= (sessantasei/77) IVA esclusa, per la conduzione e gestione di un numero indicativo di circa n. 14.000 interviste, per la realizzazione della "Rilevazione campionaria sulle Istituzioni Non Profit" nell'ambito dei censimenti permanenti delle unità economiche con tecnica CAPI di cui all'art. 1 S, comma 1, lettera a), per un importo complessivo pari a € 934.780,00 IVA esclusa.

- II. Quota fissa afferente ai servizi connessi e strumentali di cui all'art. 1 S, comma 1, lettera b), pari a € 78.173,64= (settantottomilacentosettantatre/64) IVA esclusa.
2. Gli oneri per la sicurezza relativi a rischi da interferenze sono pari ad euro 0,00 iva esclusa.
 3. I corrispettivi contrattuali si riferiscono all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
 4. La quota fissa e il prezzo unitario per la conduzione e gestione della singola intervista sono accettate dall'Impresa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, e sono pertanto invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità.
 5. Per quanto attiene alle interviste, il relativo corrispettivo verrà erogato a consumo ed esclusivamente in base al numero di interviste complete individuate secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico e secondo le risultanze delle verifiche di conformità operate ai sensi dell'art. 16 S comma 3 punto I.
 6. Con riferimento alla prestazione dei servizi connessi e strumentali, la messa a disposizione delle dotazioni tecniche hardware e software richieste e i locali per lo svolgimento delle attività, la quota fissa verrà erogata in base alle tranche di seguito illustrate, sulla base delle attività erogate e verificate ai sensi dell'art. 16 S comma 3 punto II:
 - la prima di importo pari al 20% del valore di cui al precedente comma 1 punto II, sulla base delle attività erogate e verificate ai sensi dell'art. 16 S comma 3 punto II lettera a),
 - la seconda di importo pari al 35% del valore di cui al precedente comma 1 punto II, sulla base delle attività erogate e verificate ai sensi dell'art. 16 S comma 3 punto II lettera b),
 - in assenza di proroga, la terza ed ultima di importo pari al 45% del valore di cui al precedente comma 1 punto II, sulla base delle attività erogate e verificate ai sensi dell'art. 16 S comma 3 punto II lettera c)
 - in caso di proroga:
 - o la terza di importo pari al 35% del valore di cui al precedente comma 1 punto II, sulla base delle attività erogate e verificate ai sensi dell'art. 16 S comma 3 punto II lettera c),
 - o l'ultima, di importo pari al 10% del valore di cui al precedente comma 1 punto II, sulla base delle attività erogate e verificate ai sensi dell'art. 16 S comma 3 punto II lettera d).
 7. Nel caso di cui all'art. 2 S comma 2, l'erogazione della quota fissa è sospesa fino alla ripresa dell'esecuzione del servizio, fermo restando quanto previsto dall'art. 121 del Codice. In caso di interruzione anticipata del Contratto per causa non imputabile al Fornitore, il Fornitore avrà diritto alla corresponsione della quota fissa e di tutte le interviste complete effettuate.
 8. Tutti gli importi indicati si intendono IVA esclusa.
 9. Ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della Legge n. 190 del 2014, come modificato dal D. L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017.
 10. Ai sensi dell'art. 125, comma 1, del Codice, il Fornitore riceve, entro 15 giorni dall'effettivo inizio un'anticipazione pari al 20 per cento della quota fissa afferente ai servizi di cui all'art. 1 S, comma 1, lettera b).
 11. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in favore della Committente, rilasciata dai soggetti indicati all'art. 125, comma 1 del Codice, di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo la tempificazione prevista nel Capitolato Tecnico e concordata con ISTAT e meglio dettagliata nei calendari condivisi in fase di avvio.
 12. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dello svolgimento della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Committente.

13. Il Fornitore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione delle somme anticipate, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo la tempificazione prevista nel Capitolato Tecnico e concordata con ISTAT e meglio dettagliata nei calendari condivisi in fase di avvio. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
14. Ai sensi dell'articolo 17-bis del D.lgs. 9 luglio 1997, n.241 il Fornitore e le eventuali imprese subappaltatrici, con riferimento ai lavoratori impiegati direttamente nel mese precedente nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto devono trasmettere alla Committente ogni mese, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute fiscali di cui all'art. 18, comma 1 del D.lgs. n. 241/1997:
- le copie delle deleghe F24 di avvenuto pagamento delle ritenute fiscali ad essi trattenute, di cui al comma 1 del richiamato art. 17-bis, comma 2;
 - l'elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati, identificati mediante codice fiscale, corredato da tutte le indicazioni richieste al comma 2 del surrichiamato art. 17-bis, ovvero, per ciascun lavoratore impiegato: dettaglio delle ore di lavoro prestate, ammontare della retribuzione corrisposta e ritenute fiscali eseguite con indicazione separata di quelle relative alla prestazione affidata dalla singola Amministrazione Contraente.
- Le imprese subappaltatrici devono inviare le deleghe e l'elenco anche al Fornitore.
15. In caso di mancata trasmissione della documentazione richiesta oppure qualora risulti l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, la Committente provvederà a sospendere il pagamento dei corrispettivi eventualmente maturati alla data sopra indicata, con le modalità previste dal comma 3 dell'articolo 17-bis del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n.241.
16. I predetti obblighi non trovano applicazione qualora il Fornitore e le imprese subappaltatrici comunichino alla Committente, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza del termine per il versamento delle ritenute fiscali di cui sopra, la sussistenza dei requisiti previsti dal comma 5 dell'articolo 17-bis del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n.241, allegando la relativa certificazione.

ARTICOLO 18 BIS 5 - REVISIONE PREZZI

1. A partire dalla data di stipula del Contratto, alla scadenza di ciascun trimestre (di seguito "Periodo/i di rilevazione"), i prezzi offerti in gara (di seguito "Prezzi oggetto di Rilevazione") saranno oggetto di revisione secondo quanto previsto dall'art. 60 del Codice, in base all'indice delle retribuzioni contrattuali orarie, relativo al Codice ATECO: 73.20 - Ricerche di mercato e sondaggi di opinione (voce: totale dipendenti al netto dei dirigenti) pubblicato mensilmente da ISTAT.
2. In particolare, si considererà la variazione percentuale tra il valore definitivo più recente dell'indice disponibile nei 15 giorni antecedenti la scadenza del Periodo di Rilevazione e il valore relativo al mese in cui ricade la data di stipula del Contratto. Qualora la variazione percentuale (in aumento o in diminuzione) dell'Indice di Riferimento, come sopra calcolata, sia superiore al 5% i corrispettivi dovuti al Fornitore saranno aggiornati, applicando ai Prezzi oggetto di Rilevazione una variazione percentuale pari all'80% dell'eccedenza dell'Indice di Riferimento rispetto alla soglia del 5%.
3. Qualora emerga l'effettiva necessità di revisione dei prezzi, ai sensi di quanto previsto al precedente comma 2, la Committente con propria determinazione, provvederà all'aggiornamento dei Prezzi oggetto di Rilevazione - in caso di aumento degli stessi, previa istanza del Fornitore - limitatamente alle prestazioni non ancora eseguite alla scadenza del Periodo di Rilevazione, nel rispetto degli stessi periodi di rilevazione, indici di riferimento e soglie di variazione previsti nel presente articolo.
4. Qualora i Prezzi Revisionati comportino un incremento dei corrispettivi dovuti al Fornitore che non trovi copertura nelle somme stanziare dalla Committente, ai sensi dell'art. 60, comma 5 del Codice, la Committente stessa avrà diritto di recedere dal Contratto ai sensi dell'art. 17 delle Condizioni Generali.
5. In nessun caso, la revisione dei prezzi potrà avere effetto sulle prestazioni già eseguite.

ARTICOLO 19 S - FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 18 S "Corrispettivi", comma 1 l'emissione delle fatture avverrà con le seguenti modalità:
 - a) con riferimento ai servizi di cui all'art. 18 S, comma 1, punto I:
 - fattura posticipata al termine del primo bimestre di rilevazione, relativamente alle interviste complete per le quali risultino positivamente concluse le verifiche di conformità ai sensi dell'art. 16 S comma 3, punto I lettera a);
 - fattura posticipata al termine del secondo bimestre di rilevazione, relativamente alle interviste complete per le quali risultino positivamente concluse le verifiche di conformità ai sensi dell'art. 16 S comma 3, punto I lettera b);
 - fattura posticipata al termine del periodo di eventuale proroga, relativamente alle interviste complete per le quali risultino positivamente concluse le verifiche di conformità ai sensi dell'art. 16 S comma 3, punto I lettera c);
 - b) con riferimento ai servizi di cui all'art. 18 S, comma 1, punto II:
 - fattura posticipata relativa alla prima tranche della quota fissa al termine delle attività preparatorie, per i quali risultino positivamente concluse le verifiche di conformità ai sensi dell'art. 16 S comma 3, punto II lettera a);
 - fattura posticipata relativa alla seconda tranche della quota fissa al termine del primo bimestre di rilevazione, per i quali risultino positivamente concluse le verifiche di conformità ai sensi dell'art. 16 S comma 3, punto II lettera b);
 - in assenza di proroga, fattura posticipata relativa alla terza ed ultima tranche della quota fissa al termine del secondo bimestre di rilevazione, per i quali risultino positivamente concluse le verifiche di conformità ai sensi dell'art. 16 S comma 3, punto II lettera c);
 - in caso di proroga:
 - fattura posticipata relativa alla terza tranche della quota fissa al termine del secondo bimestre di rilevazione, per i quali risultino positivamente concluse le verifiche di conformità ai sensi dell'art. 16 S comma 3, punto II lettera c);
 - fattura posticipata relativa all'ultima tranche della quota fissa al termine del periodo di proroga, per i quali risultino positivamente concluse le verifiche di conformità ai sensi dell'art. 16 S comma 3, punto II lettera d).
2. La Committente opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5% che verrà liquidata solo al termine del Contratto in sede di liquidazione finale, in seguito all'approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva.
3. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la Committente procederà ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Committente, non produrrà alcun interesse.
4. La Committente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Committente applicherà quanto disposto dall'art. 3 del Decreto di attuazione di cui sopra.
5. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
6. Si precisa che la singola fattura dovrà essere prodotta unitamente a relativo verbale positivo di verifica di conformità o comunque del documento attestante il positivo riscontro della Committente.

7. Il Fornitore prende atto che le fatture dovranno essere intestate esclusivamente a Istituto Nazionale di Statistica, e dovranno riportare in evidenza, al fine di consentire più facilmente la riconducibilità della fattura al presente Contratto:

- il numero di Repertorio e la data del presente Contratto;
- il riferimento alla competente struttura DCAP (Direzione Centrale Amministrazione e Patrimonio) / Servizio Approvvigionamenti (AST);
- il Codice Identificativo Gara (CIG): B234C15136;
- la seguente prenotazione di budget: n. 1100001565;
- l'oggetto della fattura e la tranche di riferimento;
- l'indicazione:
 - delle quantità di interviste fatturate ed il relativo prezzo;
 - dei servizi connessi e strumentali fatturati ed il relativo canone;
 - dell'aliquota IVA.

A tale riguardo si ricorda che la Committente applica lo split payment.

8. Il Fornitore dovrà attenersi al formato standardizzato di fattura (formato.xml), come determinato dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 3 marzo 2013, n. 55, da inoltrare alla Committente tramite l'apposito Sistema di Interscambio (Sdi), gestito dall'Agenzia delle Entrate, utilizzando il codice univoco (codice IPA) identificativo della Committente ed assegnato al Servizio Programmazione, Bilancio e Contabilità già Servizio Ragioneria, incaricato della trasmissione e ricezione di tutte le fatture in formato elettronico, reperibile sul sito web ufficiale www.indicepa.gov.it e di seguito riportato

Servizio di Fatturazione Elettronica	
Denominazione Ente:	Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT
Codice Univoco ufficio:	KJBNQY
Nome dell'ufficio:	Servizio Ragioneria
Cod. fisc. del servizio di F.E.:	80111810588
Ultima data validaz. del c.f.:	
Data di avvio del servizio:	
Regione dell'ufficio:	Lazio
Provincia dell'ufficio:	RM
Comune dell'ufficio:	Roma
Indirizzo dell'ufficio:	Via Cesare Balbo, 16
Cap dell'ufficio:	00184

9. In caso di RTI con fatturazione pro-quota e pagamento ad ogni Impresa membro del RTI, ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati.
10. I termini di pagamento delle predette fatture, corredate della documentazione in precedenza espressa saranno definiti secondo le modalità di cui alla vigente normativa e, in particolare, dell'art. 125, comma 7, del Codice e del D.lgs. n. 231/2002 e smi.
11. Il bonifico, previo accertamento della Committente della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
12. Il Fornitore, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della citata L. 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente Contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato alla Committente.
13. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
14. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all'art. 119 del Codice, si procederà secondo quanto previsto all'art. 14 G, comma 10, del Contratto.

15. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da tutte le imprese raggruppate secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate.

ARTICOLO 20 S - CONDIZIONI PARTICOLARI DI RISOLUZIONE

1. La Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nonché ai sensi dell'art.1360 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite PEC, nei seguenti casi:
 - a) nel caso di inosservanza o violazione di qualsiasi obbligo contenuto nell' art. 23 S ovvero in altro atto di natura contrattuale (verbali di affidamento o documentazione tecnica avente rilevanza contrattuale), da parte del Responsabile e/o del Sub Responsabile, in ragione della nomina del Fornitore quale Responsabile o Sub Responsabile del trattamento;
 - b) nel caso in cui a seguito di audit, assessment, sopralluoghi e ispezioni svolti dalla Committente o da terzi incaricati dalla Committente di cui all'art. 23 S risultassero insussistenti le garanzie fornite dal Responsabile e/o dal Sub Responsabile in ragione della nomina del Fornitore quale Responsabile o Sub Responsabile del trattamento.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel Contratto, costituiscono cause di risoluzione: l'impossibilità sopravvenuta della prestazione prevista nei casi di cui all'art. 25 S.
Sarà onere del Fornitore che invoca la risoluzione del Contratto ai sensi del presente articolo, dimostrare che la prestazione è divenuta effettivamente impossibile per gli eventi di Forza Maggiore di cui al citato art. 25 S. Nel caso in cui la Committente non contesti la domanda di risoluzione proposta dal Fornitore, il Contratto si intenderà risolto ai sensi e per gli effetti degli articoli 1256 e 1463 C.C., senza che nessuna delle parti possa pretendere dall'altra alcunché, in termini di risarcimento danni, indennizzo, rimborso costi o altro. Nel caso in cui la Committente contesti la domanda di risoluzione proposta dal Fornitore per impossibilità sopravvenuta della prestazione, ai sensi dell'art. 1256 C.C., la stessa valuterà l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento da parte del Fornitore ai fini dell'adozione dei provvedimenti di sospensione di cui all'art. 25 S, comma 2, dell'applicazione delle penali di cui all'art. 17 S e/o dei rimedi risolutivi, previsti all'art. 17 delle Condizioni Generali.
3. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del Contratto, da parte della Committente, comportano la conseguente segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione e potranno essere valutati come gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l'integrità o affidabilità del Fornitore ai sensi dell'art. 98, comma 3, lettera c) del Codice.

ARTICOLO 21 S - OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente Contratto, si conviene che la Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C., nonché ai sensi dell'art. 1360 C.C., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a/r qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
4. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Committente e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Committente.
5. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
6. La Committente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del Contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Committente, oltre alle informazioni sui sub-contratti di cui all'art. 119, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Committente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di Contratto.
7. L'Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Ai sensi della Determinazione dell'AVCP (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i, nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.
9. Il Fornitore, nel caso di ricorso a contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lett. d) del Codice, si impegna a garantire nei rapporti con i soggetti da questi derivanti l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 3, comma 2 della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

ARTICOLO 22 S - CLAUSOLE SOCIALI

1. Il Fornitore è tenuto a garantire l'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale e Territoriale per i Dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi, codice univoco n. H011, nonché dell'Accordo Collettivo Nazionale per la regolamentazione delle Collaborazioni esclusivamente personali nel settore delle ricerche di mercato siglato da ASSIRM (codice univoco n. V172)
2. Al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, il Fornitore è tenuto ad:
 - a. assumere entro la scadenza del Contratto una quota, pari ad almeno il 5% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del Contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, dedicata all'occupazione giovanile (concorrono alla categoria le persone fino al compimento del 36° anno di età);

- b. assumere entro la scadenza del Contratto una quota, pari ad almeno il 5% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del Contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, dedicata all'occupazione femminile;
- c. assumere entro la scadenza del Contratto una quota, pari ad almeno il 5% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del Contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, dedicata all'occupazione di persone svantaggiate o molto svantaggiate come definite dall'art. 4 della Legge 381/1991 e dal decreto Ministero del Lavoro del 17 ottobre 2017.

ARTICOLO 23 S - NOMINA RESPONSABILE TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Fornitore è nominato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "*Regolamento UE*"), per tutta la durata del Contratto. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del Contratto e si impegna ad effettuare, per conto del Titolare, le sole operazioni di trattamento necessarie per fornire il servizio oggetto del presente Contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del Regolamento UE (nel seguito anche "*Normativa in tema di trattamento dei dati personali*") e delle istruzioni nel seguito fornite.
2. Il Fornitore/Responsabile ha dichiarato di possedere garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate volte ad assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della normativa in tema di trattamento dei dati personali.
3. Le finalità del trattamento sono: attività di raccolta dei dati prevista dal Programma Statistico Nazionale, nell'ambito dell'Indagine avente ad oggetto il censimento delle istituzioni non profit.
4. Il tipo di dati personali trattati in ragione delle attività oggetto del Contratto sono: i) dati comuni (es. dati anagrafici e di contatto ecc.) forniti dal Titolare ai fini dell'organizzazione delle interviste e del contatto dei rispondenti o raccolti dal Responsabile tramite il questionario di rilevazione.
5. Le categorie di interessati sono: i rappresentanti delle istituzioni non profit aventi sede sul territorio nazionale rientranti nel campione individuato dal Titolare.
6. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile si impegna a:
 - a) rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ivi comprese le norme che saranno emanate nel corso della durata del Contratto;
 - b) trattare i dati personali per le sole finalità specificate e nei limiti dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
 - c) trattare i dati conformemente alle istruzioni impartite dal Titolare e di seguito indicate che il Fornitore si impegna a far osservare anche alle persone da questi autorizzate ad effettuare il trattamento dei dati personali oggetto del presente Contratto, d'ora in poi "persone autorizzate"; nel caso in cui ritenga che un'istruzione costituisca una violazione del Regolamento UE sulla protezione dei dati o delle altre disposizioni di legge relative alla protezione dei dati personali, il Fornitore deve informare immediatamente il Titolare del trattamento;
 - d) garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell'ambito del presente Contratto e verificare che le persone autorizzate a trattare i dati personali in virtù del presente Contratto:
 - si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposti ad un obbligo legale appropriato di segretezza;
 - ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;
 - trattino i dati personali osservando le istruzioni impartite dal Titolare per il trattamento dei dati personali al Responsabile del trattamento;
 - e) adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (*privacy by design*), nonché adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che i dati personali siano trattati, in ossequio al principio di

necessità ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (*privacy by default*).

- f) valutare i rischi inerenti il trattamento dei dati personali e adottare tutte le misure tecniche ed organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento UE anche al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
 - g) su eventuale richiesta del Titolare, assistere quest'ultimo nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, conformemente all'articolo 35 del Regolamento UE e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personali, prevista dall'articolo 36 del medesimo Regolamento UE;
 - h) ai sensi dell'art. 30 del Regolamento UE, e nei limiti di quanto esso prescrive, tenere un Registro delle attività di trattamento effettuate sotto la propria responsabilità e cooperare con il Titolare e con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, mettendo il predetto Registro a disposizione del Titolare e dell'Autorità, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell'art. 30 comma 4 del Regolamento UE;
 - i) assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 31 a 36 del Regolamento UE.
7. Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Responsabile del trattamento deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento UE. Tali misure comprendono tra le altre, se del caso:
- o la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
 - o la capacità di assicurare, su base permanente, la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali;
 - o la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico;
 - o una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

Il Responsabile del trattamento può avvalersi di ulteriori Responsabili per delegargli attività specifiche, previa autorizzazione scritta del Titolare del trattamento.

8. Nel caso in cui per le prestazioni del Contratto che comportano il trattamento di dati personali il Fornitore/Responsabile ricorra a subappaltatori o subcontraenti è obbligato a nominare tali operatori a loro volta sub-Responsabili del trattamento sulla base della modalità sopra indicata e comunicare l'avvenuta nomina al Titolare.

Il sub-Responsabile del trattamento deve rispettare obblighi analoghi a quelli forniti dal Titolare al Responsabile Iniziale del trattamento, riportate in uno specifico contratto o atto di nomina. Spetta al Responsabile Iniziale del trattamento assicurare che il sub-Responsabile del trattamento presenti garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per l'adozione di misure tecniche ed organizzative appropriate di modo che il trattamento risponda ai principi e alle esigenze del Regolamento UE. In caso di mancato adempimento da parte del sub-Responsabile del trattamento degli obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile Iniziale del trattamento è interamente responsabile nei confronti del Titolare del trattamento di tali inadempimenti; la Committente potrà in qualsiasi momento verificare le garanzie e le misure tecniche ed organizzative del sub-Responsabile, tramite audit e ispezioni anche avvalendosi di soggetti terzi. Nel caso in cui tali garanzie risultassero insussistenti o inadeguate la Committente potrà risolvere il Contratto con il Responsabile iniziale.

9. Nel caso in cui all'esito delle verifiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inapplicate o inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione del Regolamento, la Committente diffiderà il Fornitore/Responsabile Iniziale del trattamento a far adottare al

sub-Responsabile del trattamento tutte le misure più opportune entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a tale diffida, la Committente potrà risolvere il Contratto con il Responsabile iniziale ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno;

10. Il Responsabile del trattamento manleverà e terrà indenne il Titolare da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti (anche in termini di danno reputazionale) in relazione anche ad una sola violazione della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali e/o del Contratto (inclusi gli Allegati) comunque derivata dalla condotta (attiva e/o omissiva) sua e/o dei suoi agenti e/o sub-fornitori.
11. Il Responsabile del trattamento deve assistere il Titolare del trattamento al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. 15 e ss. del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il Responsabile del trattamento, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Titolare del Trattamento, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti.
12. Il Responsabile del trattamento informa tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il Titolare di ogni violazione di dati personali (cd. *data breach*); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Titolare del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quanto il Titolare ne viene a conoscenza; nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di controllo, il Responsabile del trattamento supporterà il Titolare nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità di controllo siano esclusivamente in possesso del Responsabile del trattamento e/o di suoi sub-Responsabili.
13. Il Responsabile del trattamento deve avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il Titolare in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali relativamente ai servizi oggetto del presente Contratto; inoltre, deve assistere il Titolare nel caso di richieste formulate dall'Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente Contratto.
14. Il Responsabile del trattamento deve mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE, oltre a contribuire e consentire al Titolare - anche tramite soggetti terzi dal medesimo autorizzati, dandogli piena collaborazione - verifiche periodiche o circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali. A tal fine, il Titolare informa preventivamente il Responsabile del trattamento con un preavviso minimo di tre giorni lavorativi, fatta comunque salva la possibilità di effettuare controlli a campione senza preavviso; nel caso in cui all'esito di tali verifiche periodiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione del Regolamento, la Committente diffiderà il Fornitore ad adottare tutte le misure più opportune entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, la Committente potrà risolvere il Contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
15. Il Responsabile del trattamento deve comunicare al Titolare del trattamento il nome ed i dati del proprio "Responsabile della protezione dei dati", qualora, in ragione dell'attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all'articolo 37 del Regolamento UE; il Responsabile della protezione dei dati personali del Fornitore/Responsabile collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati del Titolare.
16. Al termine della prestazione dei servizi oggetto del Contratto, il Responsabile su richiesta del Titolare, si impegna a: i) restituire al Titolare del trattamento i supporti rimovibili eventualmente utilizzati su cui sono

memorizzati i dati; ii) distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscritto l'adempimento di tale operazione.

17. Il Responsabile si impegna a attuare quanto previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 e s.m.i. recante *"Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratori di sistema"*.
18. In via generale, il Responsabile del trattamento si impegna ad operare adottando tutte le misure tecniche e organizzative, le attività di formazione, informazione e aggiornamento ragionevolmente necessarie per garantire che i Dati Personali trattati in esecuzione del presente Contratto, siano precisi, corretti e aggiornati nel corso della durata del trattamento - anche qualora il trattamento consista nella mera custodia o attività di controllo dei dati - eseguito dal Responsabile, o da un sub-Responsabile.
19. Su richiesta del Titolare, il Responsabile si impegna ad adottare, nel corso dell'esecuzione del Contratto, ulteriori garanzie quali l'applicazione di un codice di condotta approvato o di un meccanismo di certificazione approvato di cui agli articoli 40 e 42 del Regolamento UE, quando verranno emanati. La Committente potrà in ogni momento verificare l'adozione di tali ulteriori garanzie.
20. Il Responsabile non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare.
21. Sarà obbligo del Titolare del trattamento vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte del Responsabile del trattamento, nonché a supervisionare l'attività di trattamento dei dati personali effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche sull'attività posta in essere dal Responsabile del trattamento.
22. Nel caso in cui il Fornitore agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni del Titolare oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento risponde del danno causato agli "interessati". In tal caso, la Committente potrà risolvere il Contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
23. Durante l'esecuzione del Contratto, nell'eventualità di qualsivoglia modifica della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali), il Responsabile del trattamento si impegna a collaborare - nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse - con il Titolare affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti.

ARTICOLO 24 S - COMMISSIONE A CARICO DEL FORNITORE AI SENSI DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 23 NOVEMBRE 2012

1. Ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012 attuativo di quanto disposto dall'art. 1, comma 453, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, il Fornitore è tenuto a versare alla Consip una commissione pari all'1,5% da calcolarsi sul valore, al netto dell'IVA, del fatturato realizzato nell'ambito del presente Contratto.
2. La previsione della commissione nonché l'entità della stessa sono state definite sulla base delle indicazioni di ISTAT per conto della quale Consip S.p.A. svolge attività di Centrale di Committenza.
3. Ai fini del calcolo dell'entità della commissione, il Fornitore è tenuto a trasmettere alla Consip S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 38 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, entro 30 giorni solari dal termine di ciascun semestre, una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e sottoscritta digitalmente da parte del Legale Rappresentante del Fornitore medesimo, attestante l'importo delle fatture emesse nel semestre di riferimento e contenente, per ciascuna fattura emessa nel semestre di riferimento, gli elementi di rendicontazione di cui all'Allegato "VI" al presente Contratto.

4. La Consip S.p.A., decorsi 30 (trenta) giorni solari dal ricevimento della dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 3, procederà all'emissione della fattura relativa alla commissione. Eventuali importi risultanti dalle dichiarazioni rettificative o integrative di un semestre, trasmesse nel rispetto del comma 3 di questo articolo, saranno compensati nella fattura del semestre successivo.
5. Il Fornitore è tenuto a versare la commissione entro 60 (sessanta) giorni solari dalla data di ricevimento della fattura emessa dalla Consip S.p.A. mediante accredito, con bonifico bancario, sul conto corrente dedicato avente IBAN n.: IT 30 M 05034 03265 000000050214.
6. In caso di ritardo del pagamento da parte del Fornitore della commissione relativa alle fatture emesse e liquidate dalla Committente, decorreranno gli interessi moratori il cui tasso viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto all'art. 5 del D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 s.m.i..
7. Il mancato o inesatto pagamento della commissione secondo le modalità ed i termini di cui ai precedenti commi del presente articolo comporterà, comunque, l'avvio delle procedure esecutive previste dal Codice di Procedura Civile.
8. La Consip S.p.A. procederà ad informare la Committente dell'eventuale avvio di procedure esecutive e dell'ammontare delle somme oggetto di riscossione.
9. Gli interessi di mora e le somme oggetto di riscossione coattiva dovranno essere versati sul conto corrente dedicato di cui al precedente comma 5.
10. La mancata trasmissione della dichiarazione sostitutiva o la riscontrata falsità della stessa, oltre a determinare le sanzioni di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, potranno essere valutate, ai sensi dell'art. 98 del D.lgs. n. 36/2023.
11. I termini di cui al presente articolo sono da considerarsi essenziali ai sensi dell'art. 1457 C.c.. Per tutto quanto non previsto, trovano applicazione le disposizioni di cui al D.M. 23 novembre 2012 e le altre disposizioni applicabili.

ARTICOLO 25 S - FORZA MAGGIORE

1. Costituisce forza maggiore il verificarsi di eventi o circostanze ("Eventi di Forza Maggiore"), quali, incendi, uragani, terremoti, conflitti bellici, pandemie, che impediscono ad una parte di eseguire una o più obbligazioni contrattuali, se e nella misura in cui la parte che subisce l'impedimento ("la Parte Interessata") prova tutte le seguenti condizioni:
 - a) che l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
 - b) che esso non avrebbe ragionevolmente potuto essere previsto al momento della conclusione del Contratto;
 - c) che gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere ragionevolmente evitati o superati dalla Parte Interessata.
2. Al verificarsi di un Evento di Forza Maggiore, ai sensi e per gli effetti di cui artt. 1218 e 1258 C.C., il Fornitore non sarà ritenuto responsabile dell'inadempimento o del ritardato adempimento, e non si potrà procedere all'applicazione delle penali, di cui all'art. 17 S, e/o alla risoluzione del Contratto per inadempimento di cui all'art. 20 S. Al fine di non incorrere in responsabilità, il Fornitore avrà l'obbligo di comunicare alla Committente che intende avvalersi della causa esimente prevista nel presente articolo, motivando e documentando le circostanze di fatto che impediscono il corretto adempimento delle prestazioni contrattuali, le obbligazioni sul cui adempimento impattano i predetti eventi, le ragioni per le quali tali circostanze non erano prevedibili al momento della stipula del Contratto e non erano evitabili con la dovuta diligenza, le misure di mitigazione dell'impatto che ha adottato o intende adottare e i nuovi termini e modalità di adempimento, nonché ogni informazione/documentazione utile per consentire alla Committente la valutazione dei presupposti per l'applicazione della disciplina della Forza Maggiore prevista nel presente articolo. Qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano solo parzialmente l'adempimento delle prestazioni contrattuali, il Fornitore sarà tenuto, in linea con l'art. 121 comma 5 del Codice, a rispettare

le prescrizioni contrattuali in relazione alle prestazioni la cui esecuzione non sia resa impossibile dai predetti eventi; qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano totalmente la prestazione, la Committente potrà disporre la sospensione delle prestazioni contrattuali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 121, comma 1 del Codice per il periodo strettamente necessario alla cessazione degli Eventi di Forza Maggiore. È fatto obbligo al Fornitore comunicare alla Committente tempestivamente la cessazione degli eventi di Forza Maggiore, affinché la Committente disponga la ripresa dell'esecuzione e indichi i nuovi termini contrattuali e/o le diverse modalità di esecuzione della prestazione. La ripresa dell'esecuzione delle prestazioni dovrà essere formalizzata mediante redazione del verbale di ripresa in cui dovranno essere indicati anche i nuovi termini di esecuzione e/o le diverse modalità di esecuzione.

3. Qualora la sospensione duri per un periodo che rende non più di interesse della Committente l'esecuzione della prestazione sospesa, è facoltà della Committente recedere dal Contratto secondo quanto previsto nelle Condizioni Generali.

CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO

ARTICOLO 1 G - VALORE DELLE PREMESSE E NORME REGOLATRICI

1. Le premesse di cui alle Condizioni Speciali di Contratto, gli allegati, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto. Tali documenti sono disponibili al seguente link: www.consip.it ad eccezione delle Regole di e-procurement che sono consultabili sul sito Acquistinrete.it > Chi siamo > Come funziona al seguente link: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_comeFunziona_RegoleSistema.html
2. L'esecuzione del presente Contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
 - a) ove applicabili, dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 e nel D.M. 8 febbraio 1986 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e nel D.P.C.M. 6 agosto 1997, n. 452;
 - b) dalle norme applicabili ai contratti della Pubblica Amministrazione;
 - c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
 - d) dalle disposizioni di cui al Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito, anche 'Codice');
 - e) dalle disposizioni dell'Allegato II.14 del Codice e dagli altri Allegati nonché, da quelle di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nella misura in cui non siano da ritenersi implicitamente abrogate per effetto dell'entrata in vigore del nuovo Codice;
 - f) dal Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla Legge del 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i.;
 - g) dal D.lgs. 9 aprile n. 2008, n. 81;
 - h) dal Patto di Integrità;
 - i) ove esistenti, dal Codice Etico e dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Committente consultabili sul sito internet della stessa;
 - j) ove applicabile, dalla Direttiva 19 dicembre 2003 "Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle Pubbliche Amministrazioni" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2004;
 - k) ove applicabile, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120;
 - l) ove applicabili, dalle leggi, dai regolamenti, e, in generale, dalle norme nazionali ed europee, anche di soft law, applicabili in relazione al trattamento e/o alla protezione dei dati personali e alla sicurezza delle informazioni, così come modificate di volta in volta, ivi incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Regolamento (UE) 2016/679 ("Regolamento" o "GDPR"), il D.lgs. 196/2003 come novellato dalla normativa di adeguamento italiana di cui al D.lgs. 101/2018 (Codice Privacy), circolari, pareri, direttive, le linee guida e provvedimenti interpretativi adottati dall'Autorità di Controllo nazionale e/o delle competenti autorità europee (incluso lo *European Data Protection Board*) (di seguito complessivamente "Norme in materia di Protezione dei Dati Personali");
3. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dalla Consip nella sua qualità di centrale di committenza per le acquisizioni di beni e servizi in favore della Committente prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall'Impresa, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Impresa ed accettate da Consip ovvero dalla Committente, per quanto di rispettiva competenza.
4. La Committente provvederà a comunicare al Casellario Informatico di cui all'art. 222, co. 10 del Codice i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente Contratto, secondo quanto previsto dall'ANAC.

ARTICOLO 2 G - MODALITÀ ED ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI

1. Le prestazioni contrattuali da svolgersi presso gli uffici della Committente e/o dell'Amministrazione, come meglio espresso in sede di Capitolato Tecnico, dovranno essere eseguite, di norma, nel corso del normale orario di lavoro degli uffici, salvo diversa previsione del Capitolato Tecnico. Peraltro, l'Impresa prende atto

che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici della Committente e/o dell'Amministrazione continueranno ad essere utilizzati, per la loro destinazione istituzionale, dal personale dell'Amministrazione, della Committente e/o di terzi autorizzati. L'Impresa si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze della Committente e/o dell'Amministrazione, e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto, e a procedere, eventualmente, alla riduzione in pristino dei locali.

2. Per le prestazioni contrattuali dovute, l'Impresa si obbliga altresì ad avvalersi esclusivamente di risorse altamente specializzate, secondo la disciplina di dettaglio contenuta nelle Condizioni Speciali.

ARTICOLO 3 G - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO – INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE E RETRIBUTIVE

1. Il Fornitore si obbliga ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporti di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal Contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile.
2. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro suddetti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
3. Per le prestazioni richieste il Fornitore si obbliga ad avvalersi di personale specializzato con contratto di lavoro subordinato ovvero di somministrazione di lavoro ovvero con rapporto di lavoro comunque riconducibile a una delle tipologie contrattuali ammesse dalla Legge n. 183/2014 e successivi Decreti attuativi, nonché di lavoratori autonomi (nel rispetto di quanto previsto all'art. 119, comma 3, del Codice), nei limiti e alle condizioni previsti nel presente Contratto e suoi allegati.
4. È a carico del Fornitore l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, esso adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone alla Committente, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne la Committente e/o l'Amministrazione da qualsivoglia onere e responsabilità.
5. Il Fornitore si impegna a fornire, prima dell'inizio di qualsiasi attività, il nominativo del Responsabile preposto alla sovrintendenza dell'esecuzione dell'appalto (Responsabile del Contratto) comunicandone il nominativo, e le relative variazioni, alla Committente. Il Responsabile del Contratto sarà l'interlocutore della Committente per qualsivoglia richiesta inerente al servizio e sarà, a sua volta, garante della corretta organizzazione del servizio nonché, in particolare, responsabile del controllo sulla assoluta e continua indipendenza del personale dalla Committente e/o dalla Amministrazione.
6. In considerazione di quanto precede, il Responsabile del Contratto, per quanto di propria competenza, si obbliga ad attivare all'interno dell'Impresa ovvero nell'ambito dei rapporti tra l'Impresa e la Committente, in virtù del presente Contratto, tutte le necessarie procedure organizzative, nonché gli opportuni flussi comunicativi, affinché sia pacifico per le risorse coinvolte, a vario titolo, nell'erogazione delle attività, che le stesse non debbano ritenersi in alcun modo i) assoggettate al potere organizzativo, direttivo e disciplinare da parte della Committente ii) assoggettate ad attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione dell'attività lavorativa da parte della Committente iii) inserite nell'organizzazione della Committente.
7. La Committente si riserva di verificare la corretta applicazione di quanto sopra da parte del Responsabile del Contratto, nonché di applicare le relative penali in caso di mancato adempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
8. Ai sensi di quanto previsto all'art. 11 comma 6 del Codice nel caso in cui la Committente riscontri che il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) segnala un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto (compreso il subappaltatore ed il cottimista di cui all'art. 119 del medesimo Codice), la Committente provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà

disposto dalla Committente direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, in caso di lavori, la Cassa edile.

9. Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore, e se del caso, del subappaltatore e dei soggetti titolari di subappalti e cottimi impiegato nell'esecuzione del Contratto, la Committente inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.
10. In assenza di risposta allo scadere del termine di cui al comma precedente oppure ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Committente pagherà, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al Fornitore, oppure, ove applicabile e qualora sia previsto il pagamento diretto al subappaltatore ai sensi dell'art. 119 comma 11, del Codice, dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente. La Committente predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso in cui la richiesta della Committente sia stata formalmente contestata dal Fornitore, la Committente stessa provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione Provinciale del Lavoro per i necessari accertamenti.

ARTICOLO 4 G - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. L'Impresa ha l'obbligo, pena la risoluzione del Contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Committente, di mantenere riservati, per tutta la durata del Contratto medesimo e, per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente Contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dalla Committente e/o dall'Amministrazione di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del Contratto stesso.
2. L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.
3. L'Impresa è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire e a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il Contratto.

ARTICOLO 5 G - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

1. L'Impresa assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti della Committente e/o dell'Amministrazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d'uso o sulle soluzioni tecniche o di altra natura realizzate o adottate dall'Impresa, quest'ultima manleverà e terrà indenne la Committente e/o l'Amministrazione, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della Committente e/o dell'Amministrazione.
3. La Committente si obbliga ad informare prontamente per iscritto l'Impresa delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, la Committente riconosce all'Impresa la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dalla Committente e/o dall'Amministrazione.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma 2, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che l'Impresa ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

ARTICOLO 6 G - UTILIZZO DELLE APPARECCHIATURE E DEI PRODOTTI SOFTWARE

1. L'Impresa dovrà richiedere per iscritto alla Committente l'autorizzazione all'utilizzo di propri prodotti software negli ambienti informatici messi a disposizione dalla Committente medesima, indicando il tipo di prodotto ed il motivo del suo utilizzo; l'uso di prodotti software non autorizzati dalla Committente costituirà grave inadempienza contrattuale a tutti gli effetti di legge.
2. L'Impresa garantisce, in ogni caso, che i prodotti software utilizzati nell'ambito del presente Contratto, ivi compresi quelli installati ab origine nelle apparecchiature (cd. *embedded*) sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
3. L'Impresa è obbligata a sottoporre i supporti magnetici da impiegare negli ambienti della Committente e/o dell'Amministrazione alle verifiche che la Committente riterrà opportune prima dell'utilizzo, ovvero a far operare il proprio personale esclusivamente sulle apparecchiature messe a disposizione.
4. In caso di inadempimento dell'Impresa alle obbligazioni di cui ai precedenti commi e/o nel caso in cui non sussistano o vengano meno le garanzie di cui al precedente comma 2, ferma restando la facoltà della Committente di risolvere il presente Contratto, l'Impresa è obbligata al risarcimento di ogni e qualsiasi danno, in forma specifica o per equivalente.

ARTICOLO 7 G - PROPRIETÀ DEI PRODOTTI, OVE APPLICABILE

1. La Committente e/o l'Amministrazione acquisisce/acquisiscono il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto eventualmente realizzato dall'Impresa in esecuzione del presente Contratto (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi degli elaborati e più in generale di creazioni intellettuali ed opere dell'ingegno), dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall'Impresa o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente Contratto.
2. La Committente e/o l'Amministrazione potrà/potranno, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell'ingegno.
3. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dalla Committente e/o dall'Amministrazione in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile.
4. L'Impresa si obbliga espressamente a fornire alla Committente e/o all'Amministrazione tutta la documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore della Committente e/o dell'Amministrazione in eventuali registri od elenchi pubblici.
5. La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente Contratto è di esclusiva proprietà della Committente e/o dell'Amministrazione che ne potrà disporre liberamente.
6. Restano esclusi dalla titolarità della Committente e/o dell'Amministrazione tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d'autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti di mercato, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne fare opere derivate.
7. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente avrà facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto ai sensi dell'articolo 17 G del presente Contratto e dell'art. 1456 del Codice Civile.

ARTICOLO 8 G - DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E, OVE APPLICABILE, POLIZZA ASSICURATIVA

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità, per tutta la durata del Contratto, per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto della Committente e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, il Fornitore ha presentato polizza/e assicurativa/e conforme/i ai requisiti indicati nei relativi allegati del disciplinare di gara.
3. Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2.
4. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell'art. 1901 del C.C., la Committente si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento da parte del Fornitore ferma restando la possibilità della Committente di procedere a compensare quanto versato con i corrispettivi maturati a fronte delle attività eseguite.
5. Qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 2 e qualora la Committente non si sia avvalsa della facoltà di cui al precedente comma 4, il Contratto potrà essere risolto di diritto con conseguente ritenzione della garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
6. Resta fermo che il Fornitore si impegna a consegnare, annualmente e con tempestività, alla Committente, la quietanza di pagamento del premio, atta a comprovare la validità della polizza assicurativa prodotta per la stipula del Contratto o, se del caso, la nuova polizza eventualmente stipulata, in relazione al presente Contratto.

ARTICOLO 9 G - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all'imposta di bollo anche ai sensi dell'Allegato I.4 del Codice.
2. Laddove la registrazione sia operata dalla Committente, la stessa comunica al Fornitore l'importo anticipato e il conto corrente sul quale il Fornitore si impegna a versare, entro dieci giorni, l'importo anticipato. L'attestazione del versamento deve essere prodotta alla Committente entro venti giorni dalla data in cui è effettuato. In caso di ritardo l'importo è aumentato degli interessi legali a decorrere dalla data di scadenza del suddetto termine fino alla data di effettivo versamento.
3. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.; conseguentemente, al presente Contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico del Fornitore medesimo.

ARTICOLO 10 G - GARANZIA DEFINITIVA

1. Il Fornitore ha prestato garanzia definitiva che copre le obbligazioni assunte con il presente Contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle stesse obbligazioni, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché, ove esistente, le obbligazioni assunte con il Patto di integrità.
2. La Committente ha inoltre il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito: i) per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del Contratto disposta in danno dell'esecutore; ii) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il Contratto ed addetti all'esecuzione dell'Appalto.
3. In particolare, la Committente ha diritto di valersi direttamente della garanzia per l'applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi: i) di cui agli articoli delle Condizioni Generali intitolati "Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali", "Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro - Inadempienze contributive e retributive", "Danni, responsabilità civile e, ove applicabile, polizza assicurativa", "Risoluzione"; ii) di cui agli articoli delle Condizioni Speciali intitolati "Penali", "Condizioni particolari di risoluzione", salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

4. La Committente ha diritto di incamerare la garanzia, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'Impresa per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
5. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, di cui all'art. 1944 del C.C., la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del C.C., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta.
6. L'Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe e tempestivi adeguamenti nell'ipotesi di variazioni anagrafiche o societarie, per tutta la durata del presente Contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente Contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.
7. La Committente può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, la Committente consegnerà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore.
8. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito dall'art. 117, comma 8, del Codice, previa deduzione di crediti della Committente verso il Fornitore e subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore all'Istituto garante, di un documento, in originale o copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso periodicamente dalla Committente in ragione delle verifiche di conformità svolte. Il Fornitore dovrà inviare per conoscenza alla Committente la comunicazione che invia al Garante ai fini dello svincolo. Il Garante dovrà comunicare alla Committente il valore dello svincolo. La Committente si riserva di verificare la correttezza degli importi svincolati e di chiedere al Fornitore ed al Garante in caso di errore un'integrazione.
9. L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità attestante la corretta esecuzione dell'Appalto.
10. Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 117 del Codice.
11. Il Fornitore si impegna a consegnare, alla scadenza della rata e con tempestività, alla Committente, la quietanza di pagamento del premio periodico, atta a comprovare la validità della polizza fideiussoria prodotta per la stipula del Contratto o, nei diversi casi di sostituzione del garante, variazioni anagrafiche o integrazioni, la nuova polizza/appendice eventualmente stipulata, in relazione al presente Contratto.

ARTICOLO 11 G - RECESSO

1. Fermo restando quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.lgs. n. 159/2011, la Committente ha diritto nei casi di
 - a) giusta causa
 - b) reiterati inadempimenti del fornitore, anche se non gravidi recedere unilateralmente dal Contratto in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso. In tal caso, l'Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di Contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto all'art. 1671 C.C..
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; resta salvo quanto previsto dall'art. 124, comma 4 del Codice;
 - b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.

3. La Committente, ai sensi dell'art. 123 del Codice, ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente Contratto in qualunque momento, con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, da comunicarsi all'Impresa a mezzo PEC previo il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla base di quanto previsto nell'art. 11 dell'Allegato II.14 del Codice.
4. Nelle fattispecie di cui ai commi precedenti, l'Impresa rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.
5. Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Committente e/o all'Amministrazione. La Committente effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni sino a quel momento eseguite.
6. In aggiunta ai commi precedenti, la Committente, in ragione di quanto previsto dal Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla Legge del 7 agosto 2012 n. 135 all'art. 1 comma 13, ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente Contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del presente Contratto siano migliorativi rispetto a quelli del presente Contratto ed il Fornitore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche. In tale caso, l'Impresa ha diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

ARTICOLO 12 G - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

1. È fatto divieto all'Impresa di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d), del Codice.
2. Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente Contratto, nelle modalità espresse dall'art. 120 e dall'Allegato II.14 del Codice. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
3. È fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore ai suddetti obblighi, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
5. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

ARTICOLO 13 G - TRASPARENZA DEI PREZZI

1. L'Impresa espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
 - d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 16 del Codice al fine di evitare situazioni di conflitto d'interesse.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, o il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi di cui alle lettere c) e d) del precedente comma per tutta la durata del Contratto lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e con facoltà della Committente di incamerare la garanzia prestata.
3. Il Fornitore si impegna al rispetto di tutte le previsioni di cui al Patto di integrità, ove previsto.

ARTICOLO 14 G - SUBAPPALTO

1. Il subappalto, ove dichiarato in sede di offerta, sarà regolato da quanto previsto dall'art. 119 del Codice nonché dai successivi commi. Rimane fermo che non può essere affidata in subappalto a terzi l'integrale esecuzione del Contratto, pena la nullità dell'accordo con i terzi, nonché la prevalente esecuzione del Contratto ad alta intensità di manodopera; inoltre, non potrà essere affidata in subappalto la parte delle prestazioni che devono essere eseguite direttamente dal Fornitore, laddove sia stato previsto nel disciplinare di gara, ai sensi dell'art. 119 comma 2, terzo periodo del Codice.
2. L'Impresa si impegna a depositare presso la Committente, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto: *i)* l'originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; *ii)* dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dal Bando di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, ivi inclusi i requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del Codice; *iii)* dichiarazione dell'appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 C.C. con il subappaltatore; se del caso, *iv)* documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione/certificazione prescritti dal Codice per l'esecuzione delle attività affidate.
3. Resta inteso che l'Impresa si impegna ad inserire, nel Contratto di subappalto e negli altri subcontratti, una clausola che preveda il rispetto degli obblighi di cui al Patto di Integrità da parte dei subappaltatori/subcontraenti, e la risoluzione, ai sensi dell'art. 1456 C.C., del contratto di subappalto e/o degli altri subcontratti, nel caso di violazione di tali obblighi da parte di questi ultimi; l'Impresa dovrà dare tempestiva comunicazione alla Committente dell'intervenuta risoluzione.
4. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine all'uopo previsto, la Committente procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l'interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del sub- appalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione.
5. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente Contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti la Committente revocherà l'autorizzazione.
6. L'Impresa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato deve acquisire una autorizzazione integrativa.
7. Per le prestazioni affidate in subappalto:
 - i) il subappaltatore, ai sensi dell'art. 119, comma 12, del Codice, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;
 - ii) devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

La Committente, sentito il Direttore dell'Esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui al presente comma. Il Fornitore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

8. Il Fornitore e il subappaltatore sono responsabili in solido, nei confronti della Committente e/o delle Amministrazioni Contraenti, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
9. L'Impresa è responsabile in solido nei confronti della Committente dei danni che dovessero derivare alla Amministrazione, alla Committente o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, il Fornitore e il subappaltatore si impegnano a manlevare e tenere

indenne la Committente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del Regolamento 679/2016.

10. Il Fornitore è responsabile in solido, ai sensi dell'art. 119, comma 7 del Codice, dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali applicabili da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il Fornitore trasmette alla Committente prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D.lgs. n. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori.
11. Il Fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all'art. 119, comma 11, lett. a) e c), del Codice.
12. Il Fornitore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui agli articoli 94 e 95. del Codice.
13. Trova applicazione l'art. 119, comma 11, del Codice al ricorrere dei prescritti presupposti.
14. Ove tale previsione non sia applicata, e salvo diversa indicazione del Direttore dell'Esecuzione, l'Impresa si obbliga a trasmettere alla Committente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore.
15. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
16. Solo nel caso in cui sia presente nel Disciplinare di gara la clausola che vieta la partecipazione dei cosiddetti RTI sovrabbondanti, la Committente non autorizzerà il subappalto nei casi in cui l'impresa subappaltatrice possieda singolarmente i requisiti che le avrebbero consentito la partecipazione alla gara.
17. Ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Codice, il Fornitore si obbliga a comunicare alla Committente, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione del Contratto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
18. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 nonché dai successivi regolamenti.
19. Tutta la documentazione inerente alla richiesta di subappalto che dovrà essere predisposta in formato PDF/A, dovrà essere firmata digitalmente dal rappresentante delle Società munito di poteri di firma, pena il rigetto della richiesta medesima.
20. La Committente provvederà a comunicare al Casellario Informatico di cui all'art. 222, comma 10 del Codice le informazioni secondo quanto previsto dall'ANAC.

ARTICOLO 15 G - FORO ESCLUSIVO

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

ARTICOLO 16 G - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il Fornitore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "*Regolamento*"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso.

Tale informativa è contenuta nell'ambito del Disciplinare di gara al paragrafo 28 che deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritto.

2. La Committente tratta i dati forniti dal Fornitore, ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del Contratto stesso in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Tutti i dati acquisiti dalla Committente potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
3. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore, in persona del Legale Rappresentante pro- tempore o di procuratore in grado di impegnare sullo specifico tema l'azienda, si impegna a svolgere il trattamento dei dati personali come sopra definito e inoltre si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del Contratto, per le finalità descritte nel Disciplinare di gara e sopra richiamate.
4. Il Fornitore prende atto ed acconsente che la ragione sociale dell'operatore economico ed il prezzo di aggiudicazione siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet della Committente.
5. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione all'iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D.lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.lgs. 82/2015), potranno essere utilizzati dalla Committente, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione del Ministero dell'Economia e delle Finanze o di altre Pubbliche Amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto in ragione della normativa sul riuso dei dati pubblici. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (L. 190/2012 e D.lgs. n. 33/2013;), il Fornitore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet Committente, nella sezione relativa alla trasparenza.
6. In ragione dell'oggetto del Contratto, ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, si applicano le disposizioni previste dall'art. "Nomina responsabile trattamento dati personali" delle Condizioni Speciali di Contratto e, ove applicabili, le disposizioni dell'Allegato Privacy.
7. In conformità a quanto previsto dal Regolamento UE/2016/679, il Fornitore dovrà garantire che i dati personali oggetto di trattamento, verranno gestiti nell'ambito dell'UE e che non sarà effettuato alcun trasferimento degli stessi verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale al di fuori dell'UE o dello Spazio Economico Europeo. Nel caso in cui si renda necessario un trasferimento di Dati Personali al di fuori dell'Unione Europea per l'erogazione di servizi connessi al Contratto – da intendersi anche come accesso ai dati da un Paese Terzo – il Fornitore, previa specifica autorizzazione della Committente, potrà procedere al trasferimento dei dati da o verso un Paese Terzo o un'organizzazione internazionale al di fuori dell'Unione Europea che sia coperta da una decisione di adeguatezza resa dalla Commissione Europea ai sensi dell'art. 45 Regolamento o da altre garanzie adeguate di cui agli artt. 46 e ss. del Regolamento stesso (es. utilizzo delle clausole contrattuali tipo adottate dalla Commissione Europea ai sensi dell'art. 46, par. 2, lett. c) del Regolamento, utilizzo delle norme vincolanti d'impresa *Binding Corporate Rules* - BCR), fatta salva la necessità valutata preventivamente tra le Parti di adottare eventuali misure supplementari per garantire l'efficacia di tali garanzie. Il Fornitore dovrà, inoltre, garantire che le eventuali piattaforme/server su cui transitino i suddetti dati – ivi comprese le infrastrutture deputate alle funzioni di *business continuity* e di *disaster recovery*, anche se esternalizzate – abbiano sede nell'UE - fatte salve eventuali motivate ragioni di natura normativa o tecnica, che devono essere preventivamente approvate dalla Committente - e che qualunque replica dei dati non sia trasmessa al di fuori della UE o dello Spazio Economico Europeo.
8. Nel caso di servizi di assistenza/manutenzione da remoto il cui espletamento implichi comunque il trasferimento al di fuori dell'UE di tracciati di dati connessi al servizio stesso, gli eventuali dati personali contenuti nel tracciato devono essere opportunamente anonimizzati a cura del Fornitore.
9. Qualora dovessero risultare trasferimenti di dati extra-UE in assenza delle adeguate misure e garanzie di cui sopra, la Committente diffiderà il Responsabile del trattamento, ai sensi dell'articolo 1454 C.C.,

all'immediata interruzione del trasferimento di dati non autorizzato. In caso di mancato adeguamento alla diffida, la Committente ne darà comunicazione al Garante della Privacy e potrà, in ragione della gravità della condotta del Fornitore e fatta salva la possibilità di fissare un ulteriore termine per l'adempimento, risolvere il Contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

ARTICOLO 17 G - RISOLUZIONE

1. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dalla legge, la Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 C.C., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite PEC, nei seguenti casi:
 - a) il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'art. 94, comma 1 del Codice, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;
 - b) il Fornitore ha commesso, nella procedura di aggiudicazione del presente Contratto, un illecito antitrust accertato con provvedimento esecutivo dell'AGCM, ai sensi dell'art. 98, comma 3, lett. a) del Codice;
 - c) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE;
 - d) ove applicabile, mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del Contratto, ai sensi del precedente articolo "Danni, responsabilità civile e, ove applicabile, copertura assicurativa";
 - e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Committente, ai sensi del precedente articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";
 - f) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71 del medesimo Decreto;
 - g) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.lgs. n. 231/01, che impediscano all'Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
 - h) nei casi di cui: i) agli articoli delle Condizioni Speciali intitolati "Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa", "Garanzie", "Verifica di conformità", "Penali e rilievi", "Condizione particolare di risoluzione", "Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari" e ii) di cui agli articoli delle Condizioni Generali intitolati "Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali", "Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro – inadempienze contributive e retributive", "Obblighi di riservatezza", "Brevetti industriali e diritti d'autore", "Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software", "Proprietà dei prodotti, ove applicabile", "Garanzia definitiva", "Divieto di cessione del Contratto e cessione del credito", "Trasparenza dei prezzi", "Subappalto", "Risoluzione", "Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. n. 231/2001 – Codice etico - Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza"; ove esistente, nei casi di cui agli artt. 3 e 5 del Patto di integrità.Nelle fattispecie di cui al presente comma non si applicano i termini previsti dall'articolo 21- nonies della Legge 7 agosto 1990 n. 241.
2. La Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 C.C., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite PEC, deve risolvere il presente Contratto nei seguenti casi:
 - a) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge;
3. La Committente può avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 C.C.: i) ogni qualvolta nei confronti del Fornitore, dei suoi dirigenti e/o dei componenti della compagine sociale, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319

bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis, 355 e 356 c.p.; ii) nel caso in cui, violato l'obbligo di segnalazione di cui all'art. 3, lett. e; 2) del Patto di Integrità, sia stata disposta nei confronti dei "pubblici amministratori"¹ che hanno esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del Contratto, misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del C.P. Nei casi sopra indicati sub i) e ii), la Committente eserciterà la potestà risolutoria previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale alle condizioni di cui all'art. 32 del D.L. 90/2014, convertito nella Legge n. 114/2014.

4. Nel caso in cui la Committente accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il presente Contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore. L'accertamento viene compiuto mediante relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto al Fornitore. La Committente formula, altresì, la contestazione degli addebiti al Fornitore, e contestualmente assegna un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il Fornitore deve presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, la Committente ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto con atto scritto comunicato al Fornitore, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
5. Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del Contratto, la Committente assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, la Committente potrà risolvere il Contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
6. In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla Committente, a mezzo PEC, per porre fine all'inadempimento, la Committente stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto della Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
7. Nel caso di risoluzione del Contratto il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto ai sensi dell'art. 122, comma 5, del Codice.
8. In caso di risoluzione del presente Contratto, il Fornitore si impegna, sin d'ora, a fornire alla Committente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente Contratto. In caso di risoluzione per responsabilità dell'appaltatore, il Fornitore è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dalla Committente per affidare ad altra impresa le prestazioni, ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 124 comma 1 del Codice.
9. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno la Committente incamererà la garanzia definitiva.
10. La Committente, in caso di risoluzione e comunque nei casi di cui all'art. 124, comma 1, del Codice, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario

¹ Per "pubblici amministratori" si intendono i soggetti che hanno esercitato attività di pubblico interesse

originario in sede di offerta o, ove previsto in documentazione di gara, alle condizioni proposte dell'operatore economico interpellato.

11. Resta fermo quanto previsto all'art. 122 del Codice.

**ARTICOLO 18 G - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 – CODICE ETICO
- PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**

1. Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza del D.lgs. n. 231/2001 e della L. n. 190/2012.
2. Nel caso in cui la Committente abbia predisposto il Codice Etico, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ai sensi della L. 190/2012 ed il Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. n. 231/2001, consultabili sul sito internet della stessa, l'Impresa dichiara di averne preso visione e, per effetto della sottoscrizione del presente Contratto, si impegna: (i) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D.lgs. n. 231/2001; (ii) ove la Committente abbia adottato un Modello di organizzazione, gestione e controllo, ai sensi del D.lgs. n. 231/2001, ad uniformarsi alle previsioni in esso contenute; (iii) ad operare nel rispetto del Codice Etico e del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ove adottati dalla Committente. In particolare, si precisa che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Committente e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
3. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente ha facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto.

ARTICOLO 19 G - INCOMPATIBILITÀ

1. Il Fornitore dichiara espressamente ed irrevocabilmente che la conclusione del Contratto avviene nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. n. 165/2001.
2. Qualora non risultasse conforme al vero la dichiarazione resa, il Fornitore prende atto e accetta che si applicheranno le conseguenze previste dalla predetta normativa.

Istat
Il Direttore della Direzione Centrale per
l'Amministrazione e il Patrimonio (DCAP)
Roberta Piagneri

L'Impresa
Amministratore Delegato e Legale Rappresentante
Vilma Anna Scarpino

Firmato digitalmente da: Roberta Piagneri
Organizzazione: ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA/80111810588
Data: 11/03/2025 09:28:52

Firmato digitalmente da:
SCARPINO VILMA ANNA
Data: 07/03/2025 17:23:35

NB: Essendo il documento sottoscritto con firma grafica PAdES (file con estensione .pdf) il sottoscrittore deve apporre il sigillo che attesta la sottoscrizione in ogni punto del documento in cui la sottoscrizione è richiesta.

La sottoscritta Vilma Anna Scarpino, in qualità di Legale Rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

con riferimento alle presenti Condizioni Speciali del Contratto:

Articolo 1 S: Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Progetto e Direttore dell'esecuzione
Articolo 2 S: Durata
Articolo 3 S: Modifiche contrattuali
Articolo 4 S: Obblighi e adempimenti a carico dell'Impresa
Articolo 5 S: Proprietà dei prodotti in genere
Articolo 6 S: Dimensione massima delle prestazioni
Articolo 7 S: Garanzie
Articolo 8 S: Subappalto
Articolo 9 S: Attività preparatorie all'avvio delle indagini
Articolo 10 S: Produttività delle risorse impiegate
Articolo 11 S: Conduzione e gestione delle interviste
Articolo 12 S: Obbligo di reportistica dell'impresa
Articolo 13 S: Servizi connessi e strumentali
Articolo 14 S: Servizi logistici e organizzativi per la formazione delle risorse
Articolo 15 S: Monitoraggio della Committente
Articolo 16 S: Verifiche di conformità
Articolo 17 S: Penali e rilievi
Articolo 18 S: Corrispettivi
Articolo 18 bis S: Revisione prezzi
Articolo 19 S: Fatturazione e pagamento
Articolo 20 S: Condizioni particolari di risoluzione
Articolo 21 S: Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari
Articolo 22 S: Clausole sociali
Articolo 23 S: Nomina responsabile trattamento dati personali
Articolo 24 S: Commissione a carico del Fornitore ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012
Articolo 25 S: Forza maggiore

con riferimento alle Condizioni Generali del Contratto:

Articolo 1 G: Valore delle premesse e norme regolatrici
Articolo 2 G: Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali
Articolo 3 G: Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro – Inadempienze contributive e retributive
Articolo 4 G: Obblighi di riservatezza
Articolo 5 G: Brevetti industriali e diritti d'autore
Articolo 6 G: Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software
Articolo 7 G: Proprietà dei prodotti, ove applicabile
Articolo 8 G: Danni, responsabilità civile e, ove applicabile, polizza assicurativa
Articolo 9 G: Oneri fiscali e spese contrattuali
Articolo 10 G: Garanzia definitiva
Articolo 11 G: Recesso

Articolo 12 G: Divieto di cessione del Contratto e cessione del credito

Articolo 13 G: Trasparenza dei prezzi

Articolo 14 G: Subappalto

Articolo 15 G: Foro esclusivo

Articolo 16 G: Trattamento dei dati personali

Articolo 17 G: Risoluzione

Articolo 18 G: Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001 – Codice etico - Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

Articolo 19 G: Incompatibilità

L'Impresa

Amministratore Delegato e Legale Rappresentante

Vilma Anna Scarpino

Firmato digitalmente da:
SCARPINO VILMA ANNA
Data: 07/03/2025 17:23:38